

**REGOLAMENTO DI  
ACCETTABILITA' DEGLI  
SCARICHI IN FOGNATURA**

Revisione 2023

*TESTO COORDINATO CON REGOLAMENTO AIT*

Approvato dall'Autorità Idrica Toscana con  
Decreto del Direttore Generale n° 70 del 01/05/2023

## INDICE

<b>PREMESSA ALLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE AL REGOLAMENTO GENERALE</b>	pag. 5
<b>TITOLO 1 – NORME GENERALI E DEFINIZIONI</b>	
<b>Capo 1 – Finalità, obiettivi e definizioni</b>	
Articolo 1 – finalità	pag. 9
Articolo 2 – soggetti interessati	pag. 11
Articolo 3 – definizioni	pag. 11
Articolo 4 – competenze dei gestori diversi	pag. 17
<b>Capo 2 – Strutture a servizio</b>	
Articolo 5 – proprietà delle opere di fognatura e depurazione	pag. 18
Articolo 6 – reti fognarie di adduzione dei liquami	pag. 19
Articolo 7 – impianti di depurazione	pag. 20
<b>Capo 3 – Classificazione degli scarichi</b>	
Articolo 8 – classificazione degli scarichi e delle immissioni in fognatura	pag. 21
Articolo 9 – obblighi, prescrizioni e divieti al recapito	pag. 23
<b>Capo 4 – Criteri di ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi</b>	
Articolo 10 – criteri di ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura	pag. 24
Articolo 11 – acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche	pag. 26
Articolo 12 – scarichi di sostanze pericolose	pag. 26
Articolo 13 – scarico di acque bianche e assimilate	pag. 27
Articolo 14 – regimazione delle acque meteoriche	pag. 27
Articolo 15 – rilevazione dei consumi idrici e controllo degli scarichi	pag. 28
Articolo 16 - misura delle portate prelevate e di quelle scaricate	pag. 29
<b>TITOLO 2 – NORME PER L'ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI</b>	
<b>Capo 1 – Regime delle autorizzazioni</b>	
Articolo 17 – finalità	pag. 30
Articolo 18 – criteri per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 31
Articolo 19 – autorizzazione degli scarichi delle attività produttive associate al Consorzio	pag. 31
Articolo 20 – domanda di autorizzazione allo scarico	pag. 33
Articolo 21 – validità, variazioni e revoca dell'autorizzazione allo scarico	pag. 33
Articolo 22 – controlli e verifiche	pag. 35
<b>Capo 2 – Limiti di accettabilità e divieti</b>	
Articolo 23 – classificazione categorie produttive	pag. 36
Articolo 24 – limiti di accettabilità per le diverse categorie	pag. 38

Articolo 24bis – meccanismo di adeguamento dei limiti per cloruri e solfati in relazione al raggiungimento di particolari obiettivi di qualità	pag. 44
Articolo 25 – limiti per insediamenti produttivi in regime di AIA	pag. 44
Articolo 26 – rilevazione dei consumi idrici e controllo delle portate scaricate	pag. 45
Articolo 27 – monitoraggio quali - quantitativo degli scarichi industriali associati	pag. 46
<b>Capo 3 – Norme e prescrizioni tecniche</b>	
Articolo 28 – prescrizioni generali, canalizzazione delle acque meteoriche e di lavaggio impianti di addolcimento e/o di trattamento acque primarie	pag. 47
Articolo 29 – disciplinare generale di allacciamento alla pubblica fognatura caratteristiche tecniche dei fognoli di allacciamento	pag. 49
Articolo 30 – manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento alla rete fognaria industriale	pag. 50
Articolo 31 – pozzetti e griglie	pag. 51
Articolo 32 – campionatori e misuratori di portata	pag. 52
Articolo 33 – approvvigionamento idrico, misura della quantità	pag. 53
Articolo 34 – piombature	pag. 56
Articolo 35 – sistemi di pretrattamento liquami	pag. 57
<b>TITOLO 3 – NORME PER L'ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI</b>	
<b>Capo 1 – Autorizzazioni, limiti e divieti</b>	
Articolo 36 – criteri generali	pag. 59
Articolo 37 – limiti di accettabilità	pag. 60
<b>Capo 2 – Norme tecniche</b>	
Articolo 38 – prescrizioni generali	pag. 61
Articolo 39 – approvvigionamento idrico da fonti autonome, tariffa del servizio, campionamenti e controlli	pag. 62
<b>Capo – Acque meteoriche, di lavaggio e di prima pioggia</b>	
Articolo 40 – prescrizioni	pag. 64
<b>TITOLO 4 – REGIME TARIFFARIO</b>	
<b>Capo 1 – Elementi generali della tariffa</b>	
Articolo 41 – tariffa per le utenze industriali	pag. 65
Articolo 42 – tariffa per le utenze domestiche	pag. 66
<b>Capo 2 – Calcolo della tariffa</b>	
Articolo 43 – calcolo della tariffa per gli utenti industriali soci del Consorzio	pag. 67
Articolo 44 – calcolo della tariffa per gli utenti industriali non associati al Consorzio	pag. 68
<b>Capo 3 – Applicazione e riscossione della tariffa</b>	

Articolo 45 – applicabilità della tariffa per gli utenti industriali	pag. 68
Articolo 46 – riscossione delle tariffe	pag. 69
Articolo 47 – recupero tariffe non corrisposte	pag. 69

#### **TITOLO 5 – REGIME SANZIONATORIO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

##### **Capo 1 – Regime sanzionatorio**

Articolo 48 – norme di riferimento	pag. 70
Articolo 49 – inosservanza del regolamento	pag. 70

##### **Capo 2 – Sanzioni**

Articolo 50 – sanzioni amministrative interne	pag. 72
---	---------

##### **Capo 3 – Disposizioni finali e transitorie**

Articolo 51 – guasti, emergenze e manutenzioni straordinarie	pag. 72
Articolo 52 – danni causati a reti fognarie o impianti di depurazione	pag. 73
Articolo 53 – adeguamenti, modifiche regolamentari, disposizioni finali	pag. 73
Articolo 54 – deleghe	pag. 74

#### **TABELLE**

Tabella 1 – Limiti di accettabilità per categoria di attività produttiva	pag. 40
Tabella 2 – Limiti di accettabilità attesi per categoria di attività produttiva	pag. 43

#### **ALLEGATI**

*Allegato I – Planimetria fognatura Comune di San Miniato*

*Allegato II – Planimetria impianto del Comune di San Miniato*

*Allegato III – Calcolo della capacità idraulica dell'impianto*

*Allegato IV – Calcolo della capacità residua di trattamento*

*Allegato A – Contratto con le utenze socie del consorzio per l'uso del sistema di depurazione*

*Allegato B – Istruzioni per il montaggio della griglia fissa e del pozzetto di ispezione*

*Allegato C – Note esplicative e particolari costruttivi per l'installazione del misuratore di portata e del campionatore automatico dello scarico*

*Allegato D – Maggiorazioni tariffarie e applicazione delle penali per il superamento dei limiti di emissione attesi allo scarico in fognatura.*

## PREMESSA ALLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI INTRODOTTE AL REGOLAMENTO GENERALE

Il presente documento ha lo scopo di contestualizzare ed aggiornare il Regolamento in oggetto (di seguito anche solo “Regolamento Generale”), adottato dall’A.A.T.O. 2 – con deliberazione n. 45 del 13.12.2010 per gli scarichi evacuati nella rete fognaria pubblica dei territori comunali di San Miniato e Montopoli in Val d’Arno e collettati all’impianto di trattamento gestito dal Consorzio Cuoi Depur. Si pone come obiettivo il coordinamento e l’armonizzazione con le più recenti norme regolamentari emanate dall’Autorità Idrica Toscana e l’aggiornamento delle prescrizioni, in relazione alle attuali caratteristiche degli scarichi industriali associati e alla configurazione delle strutture impiantistiche così come modificate nell’ambito dello sviluppo delle opere previste nell’AdP.

Il Consorzio Cuoi Depur S.p.A., gestisce le strutture pubbliche di proprietà del comune di San Miniato, non conferite al servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 9 bis del disciplinare di concessione stipulato tra ATO 2 ed il Gestore Acque S.p.A. Il disciplinare escludeva dal servizio idrico integrato gli impianti con scarichi a prevalenza industriale, tra cui l’impianto Cuoi Depur, ma faceva obbligo al Gestore del SII di proseguire l’utilizzo di tali strutture per la depurazione delle acque urbane già convogliate negli impianti. Questo segmento del servizio idrico, demandato ai gestori degli impianti a prevalenza industriale, doveva essere regolamentato mediante apposita convenzione con il Gestore del SII; nel caso in specie è stata stipulata tra Acque S.p.A e il consorzio Cuoi Depur in data 24/12/2010 con l’avallo di AATO 2. Mediante questi atti veniva lasciato in uso al comune di San Miniato l’impianto di depurazione e un tratto della rete fognaria afferente al depuratore, la cui gestione era stata affidata al Consorzio Cuoi Depur con atto convenzionale stipulato il 18/01/1985, rinnovato in data 14/05/1998 e più recentemente prorogato in data 02.05.2012, rep. n. 13554, in accordo con l’ATO n2. *Il modello organizzativo così definito tra l’Autorità di Ambito, il comune di San Miniato e il Consorzio Cuoi Depur veniva confermato, parimenti ad altre realtà Toscane simili esistenti nel territorio regionale, dalla legge regionale toscana n. 20/2006, in maniera specifica dall’art.13 bis.*

*Il Consorzio è quindi titolato a stabilire, seppur in accordo con l’AIT, i limiti di scarico dei soli insediamenti industriali associati al consorzio.* Per quanto qui rileva, occorre ricordare infatti che la Convenzione 2012 – valida fino al 2032 – ha confermato al Consorzio il diritto di utilizzare l’impianto Cuoi Depur nella sua interezza (tanto le parti pubbliche del Comune di San Miniato, quanto quelle realizzate dai privati che sono comunque destinate in proprietà al comune), impegnandolo corrispettivamente ai seguenti obblighi:

- (i) curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero depuratore;

- (ii) trattare le acque reflue urbane (cioè il miscuglio di reflui domestici, industriali e meteorici ai sensi dell'art. 74, co. 1, lett. I, D.lgs. 152/2006 e dell'art. 2, comma 1, lett. K, L.R.T. 20/2006, ancorché di prevalenza industriale) provenienti dalla rete fognaria pubblica che raccoglie le acque reflue dagli agglomerati serviti dal depuratore;
- (iii) curare la sola manutenzione ordinaria del tratto fognario rimasto in uso al comune al quale risultano allacciate le principali aree industriali del territorio servito. Tale tratto fognario, che si usa definire "fognatura industriale" per la preponderante natura dei reflui ivi collettati, accoglie anche reflui non industriali (domestici e meteorici) ed è di proprietà pubblica, del Comune di San Miniato, al quale continua a spettare la manutenzione straordinaria.
- (iv) Trasferire al Comune di San Miniato l'impianto nella sua interezza (incluse le opere realizzate per effetto degli investimenti privati) al termine della Convenzione 2012, salvi gli ammortamenti residui.
- (v) Provvedere a ripianare i costi derivanti dal bilancio di gestione mediante la tariffa applicata alle attività industriali associate che si obbligano statutariamente a fornire la provvista di denaro necessaria alla gestione, nonché ai costi di adeguamento delle strutture impiantistiche necessarie anche per la depurazione degli scarichi urbani.

Il Regolamento Generale di accettabilità della Cuoio Depur, elaborato in virtù delle richiamate convenzioni e normative, è aggiornato in conformità all'attuale quadro normativo e regolamentare. Più in particolare la revisione si è posta l'obiettivo di perfezionare il raccordo con il nuovo *Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali* adottato da AIT a norma dell'art. 107, comma 1, d.lgs. 152/2006 con deliberazione n. 21/2018 del 26 settembre 2018. Esso costituisce, di regola, il riferimento per le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura rilasciate dalla Regione Toscana, autorità competente in materia di autorizzazioni allo scarico a seguito del riordino delle funzioni operato con L.R.T. 22/2015. A questa regola è posta un'eccezione dall'art. 2 dello stesso Regolamento AIT, che, nell'individuare i soggetti interessati dalle relative disposizioni, stabilisce "*sono esclusi dal presente Regolamento gli utenti consorziati\soci dei GIND per la parte del servizio ad essi riferibile*", intendendosi per "GIND" i "*Gestori delle reti di collettamento, delle reti fognarie e/o degli impianti di depurazione a carattere prevalentemente industriale di cui all'art. 13-bis della LR 20/2006, che trattano anche reflui urbani di natura mista, convenzionati con i Comuni ove sono ubicati tali impianti*".

Ne consegue pertanto che il Regolamento AIT, così come integrato dai soli Regolamenti dei “Gestori del SII” (esclusi i gestori di cui all’art. 13-bis L.R.T. 20/2006), costituisce solo di regola il parametro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura da parte della Regione; a questa regola sono sottratti gli utenti consorziati\soci dei GIND, per la parte del servizio ad essi riferibile. Ne deriva che, ai fini delle procedure di rilascio dell’atto autorizzativo allo scarico industriale in fognatura, alla Regione si impone di operare una distinzione: da un lato gli stabilimenti industriali regolarmente sottoposti al Regolamento AIT; dall’altro lato, gli utenti consorziati o soci dei GIND, sottoposti alle diverse disposizioni regolamentari per questi adottate.

Nella fattispecie, il Regolamento Generale – che è il regolamento del GIND per gli scarichi degli stabilimenti soci del Consorzio Cuoio Depur S.p.A. – è stato adottato dall’A.A.T.O. 2 già a partire dal 2010. Esso disciplina autoritativamente l’immissione dei reflui collettati nell’ambito dei territori dei comuni di San Miniato e Montopoli in Val d’Arno e definisce le norme specifiche per le acque reflue, di qualsiasi natura (industriali, domestiche, meteoriche), convogliate mediante condotte nella rete fognaria pubblica servita dal depuratore centralizzato Cuoio Depur (vedere art. 1), per dare esecuzione al D.lgs. 152/2006 e alle relative norme regionali in materia di scarichi in rete fognaria (in particolare, L.R. 31 maggio 2006, n. 20 e connessa D.P.G.R. 8 settembre 2008 n. 46/R), con particolare riguardo alla tutela delle acque dall’inquinamento (cfr. art. 1). Per tutti gli scarichi industriali valgono i limiti, il regime tariffario e le norme stabilite dal regolamento AIT, **con l’eccezione degli insediamenti industriali associati al consorzio**. Gli scarichi delle imprese associate sono invece disciplinati dal Regolamento Generale, così come modificate dal presente testo, ove si trovano anche le disposizioni relative ai valori limite allo scarico in fognatura a norma dell’art. 107, co. 1 D.lgs. 152/2006, ai sensi del quale *“gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall’ente di governo dell’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2”*.

In applicazione della disposizione statale appena citata e tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto e della sua capacità depurativa, il Regolamento Cuoio Depur stabilisce valori-limite per alcune sostanze scaricate in fognatura per le diverse categorie di utenti industriali, stabilendo limiti derogatori allo scarico in fognatura, in conformità al regime di derogabilità ad essi riservato dalla stessa normativa statale. Il codice dell’ambiente fissa, infatti, un divieto di deroga soltanto per le sostanze (i) di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza e (ii) di cui alla tabella 3 per i parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo Allegato 5 del codice ambientale: tutte

sostanze che non sono derogate dalle disposizioni del Regolamento Cuoiodepur. Infine, per le sostanze non regolamentate *“valgono i limiti di concentrazione stabiliti nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura o limiti diversi stabiliti dall'amministrazione regionale”*.

La presente revisione si pone anche l'obiettivo di aggiornare questi limiti di scarico alla luce dell'esperienza pluriennale nella gestione del Regolamento e sulla base dei dati analitici degli scarichi delle diverse tipologie produttive ricavati dal costante monitoraggio delle acque reflue effettuato nell'ultimo decennio.

\*\*\*



## TITOLO 1 – NORME GENERALI E DEFINIZIONI

### Capo 1 – Finalità, obiettivi e definizioni

#### Articolo 1 – finalità

##### 1. Premessa

Il Regolamento di accettabilità degli scarichi in fognatura rappresenta uno strumento regolamentare strettamente necessario per il recepimento della direttiva 91/271/CEE. La direttiva 91/271/CEE si rivolge infatti a quegli impianti di depurazione che trattano le cc.dd. acque reflue urbane collettate al depuratore tramite la rete fognaria di un agglomerato urbano, per tutte quelle aree (compreso evidentemente il distretto conciaro) in cui la popolazione e le attività produttive sono concentrate in misura tale da consentire la raccolta e il convogliamento congiunto delle acque verso un unico sistema di trattamento (cfr. art. 2, punto 4 Direttiva 271 e art. 74, comma 1, lett. n D.Lgs. 152/2006). È gioco forza che, in tali ipotesi, la miscelazione delle acque industriali, domestiche e meteoriche convogliate tramite rete fognaria al depuratore, a prescindere dalla prevalenza o meno di acque industriali, dia origine ad acque reflue urbane a norma della Direttiva 271 (cfr. art. 2, punto 1 Direttiva 271 e art. 74, comma 1 lett. l, D.Lgs. n. 152/2006). Il depuratore Cuoio Depur è utilizzato inoltre per svolgere un segmento del servizio idrico integrato, ovvero la depurazione dei reflui urbani convogliati con le reti fognarie di cui art. 4, in attuazione dell'art. 9-bis della "Convenzione di gestione del servizio idrico integrato con Acque S.p.A." adottato dall'ente di governo d'ambito (prima AATO 2, poi AIT) e dell'art. 13-bis della L.R.T. 20/2006. Da ciò deriva il vincolo a far rispettare alle aziende associate utenti il regolamento di accettabilità degli scarichi industriali in fognatura (Regolamento Generale), sottoscritto ed approvato nel 2010 dall'ente di governo d'ambito, in attuazione dell'art. 11 e dell'Allegato I sez. C della Direttiva 271 e dell'art. 107 D.Lgs. 152/2006. La copertura dell'attività di Cuoio Depur dalla Direttiva 271, inoltre, è stata confermata dalla stessa Regione Toscana con D.G.R.T. 1210 del 28 dicembre 2012, che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21-ter della L.R.T. 20/2006 e della L.R.T. 25/1998 per l'Area sensibile dell'Arno, ha indicato il depuratore Cuoio Depur tra gli impianti di acque reflue urbane che sono ad oggi necessari al raggiungimento degli obiettivi di abbattimento (75%) dei nutrienti fosforo e azoto nell'area (cfr. art. 5 Direttiva 91/271/CEE e art. 106, comma 2 D.Lgs. 152/2006). Inoltre il depuratore Cuoio Depur è stato inserito fin dall'anno 2004 nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma stipulato con il Ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana, l'AIT, le associazioni conciarie,

gli enti locali territorialmente competenti, finalizzato alla riorganizzazione della depurazione di una vasta area del Basso Valdarno, nel quale viene demandato all'impianto un ulteriore segmento del servizio idrico integrato con il compito di depurare ulteriori 6.000.000 di mc di acque urbane provenienti dall'Empolese.

## 2. Oggetto dell'integrazione

Il presente testo regolamentare costituisce parte integrante del Regolamento Generale di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla pubblica fognatura, emanato dal Consorzio Cuoio Depur, approvato dall'ex AATO n°2 con delibera n. 45 del 13/12/2010 e recepito da AIT nel subentrare alle Autorità d'Ambito a partire dal 2012.

Si pone come obiettivo una revisione del Regolamento Generale alla luce di alcune mutate condizioni normative e tecniche per quanto attiene il controllo degli scarichi, la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché le determinazioni e gli accertamenti in materia tariffaria. Per tutto ciò che non è espressamente riportato nel presente testo resta valido quanto stabilito dal Regolamento Generale.

## 3. Riferimenti normativi

Si riportano le principali normative e regolamenti nazionali, regionali e dell'Autorità competenti in vigore per la tutela e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento.

Laddove tali normative e/o regolamenti vengano integrati, modificati o sostituiti, il riferimento ad essi comprende anche le successive modifiche ed integrazioni.

- D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: Norme in materia ambientale;
- L.R.20/2006: Legge Regionale Toscana 31 maggio 2006, n.20 – “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”;
- Regolamento Regionale 46/R: D.P.G.R. 8 settembre 2008, n.46/R – “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)”;
- L.R.69/2011: Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007;
- DPR 227 del 19/10/2011 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

- D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11: con cui all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo anche in materia di servizi idrici da esercitare con gli stessi poteri attribuiti dalla legge istitutiva n.481/95;
- D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: Autorizzazione Unica Ambientale;
- L.R. n.3/2016, "Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento" Modifiche alla L.R. 20/2006 in attuazione della L.R. 22/2015;
- D.G.R.T. n. 1210 del 28/12/2012, attuazione della disciplina di cui all'art. 21 ter, comma3, della L.R. n. 20/2006 per l'area sensibile del bacino del fiume Arno;
- DPR 07/09/2010, n.160, riordino della disciplina sportello unico per attività produttive;
- Delibera AEEGSI 28 settembre 2017 n.665/2017/R/idr, recante l'approvazione del testo integrato corrispettivo servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti per la definizione dell'articolazione tariffaria;

### **Articolo 2** – soggetti interessati

I soggetti direttamente e indirettamente interessati al presente Regolamento sono:

- Il Gestore del SII Acque SpA;
- Le attività generanti reflui industriali allacciate alla pubblica fognatura di adduzione dei liquami al depuratore di San Miniato gestito dal Consorzio Cuoiodepur;
- Autorità Idrica Toscana;
- Regione Toscana;
- ARPAT;
- Suap operanti sul territorio dei comuni di San Miniato e Montopoli in Valdarno.

### **Articolo 3** – definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si intende per:

- a) *abitante equivalente*: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; ai sensi della L.R. 20/06 è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;

- b) *acque di lavaggio*: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esse funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure ad acque reflue domestiche, se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento di cui all'art.13 della L.R. 20/06 (D.P.G.R. 46/R/2008);
- c) *acque meteoriche dilavanti (AMD)*: acque derivanti da precipitazioni atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate dall'articolo 8, comma 8 della L.R. 20/06;
- d) *acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC)*: acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all'art. 13 della L.R. 20/06 (D.P.G.R. 46/R/2008 e relativo allegato 5);
- e) *acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC)*: acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'art. 8, comma 8 della L.R. 20/06;
- f) *acque meteoriche di prima pioggia (AMPP)*: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superficie coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
- g) *acque di scarico*: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; di norma si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari

con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, olii, residui alimentari o sostanze simili nell'ambito domestico; i) acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare quelle individuate con provvedimento regionale ai sensi della lettera e) dello stesso art. 101, comma 7; il regolamento regionale D.P.G.R. 46/R/2008 ha individuato nell'allegato 2 le categorie produttive assimilate a domestiche;

- h) *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;
- i) *acque reflue urbane*: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerati;
- j) *agglomerato*: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- k) *Autorità Idrica Toscana (AIT)*: è l'ente dotato di personalità giuridica pubblica, istituito con la Legge Regionale Toscana n. 69/2011;
- l) *D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*: Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Per quanto disposto alla parte III ed in particolare alla sez. II (Tutela delle Acque dall'Inquinamento);
- m) *fognatura mista*: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un'unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto e, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;
- n) *scaricatori di piena*: dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;

- o) *fognatura pubblica*: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali;
- p) *fognatura separata*: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera;
- q) Gestori: i gestori di ciascuno dei servizi facenti parte del SII di interesse del presente regolamento, ovvero la raccolta, il collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane, industriali e/o meteoriche contaminate. Si possono distinguere le seguenti 3 categorie di gestori:
- *Gestore Unico (GU)*: è il Gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII) dell'Ambito, convenzionato con l'Autorità di Ambito, nella fattispecie Acque SpA.
  - *Gestori industriali (GIND)*: Gestori delle reti di collettamento, delle reti fognarie e/o degli impianti di depurazione a carattere prevalentemente industriale di cui all'art.13-bis della LR 20/2006, che trattano anche reflui urbani di natura mista, convenzionati con i Comuni ove sono ubicati tali impianti.
  - *Altri Gestori (AG)*: sono i Gestori aventi la concessione del servizio idrico integrato in salvaguardia, fino alla scadenza della stessa ovvero gestori aventi titolo all'esercizio dei servizi assegnati in forza di un atto concessorio specifico.
- r) *impianto di pretrattamento*: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura;
- s) *impianto di depurazione*: ogni struttura tecnologica che dia luogo ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato mediante la rete fognaria, mediante processi fisico-meccanici, biologici e chimici;
- t) *L.R. 20/2006*: Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) parzialmente modificata e integrata dalla L.R. n. 28/2010;
- u) *Regolamento regionale*: regolamento regionale n.46/R del 08/09/2008 di attuazione della legge regionale n. 20/2006 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08/09/2008;

- v) *scarichi esistenti*: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- w) *scarico*: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- x) *stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento)*: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8, parte III, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- y) *valori limite di emissione*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
- z) *rete fognaria*: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane fino al recapito finale; sulla base della tipologia e della funzione si possono distinguere in:
- collettori: condutture costituenti l'ossatura principale della rete; raccolgono le acque provenienti dagli adduttori condottandole al recapito finale;
  - adduttori: condutture al servizio di zone limitate in cui confluiscono le derivazioni;

- derivazioni o fognoli di allacciamento: condutture che raccolgono le acque provenienti da impianti di fognatura privati;
  - raccordi: tubazioni che collegano le caditoie stradali o di aree pubbliche direttamente ai collettori, ovvero agli adduttori;
- aa) *collettore fognario industriale*: conduttura che raccoglie acque nere prevalentemente di origine e caratteristiche qualitative industriali;
- bb) *collettore fognario domestico*: conduttura che raccoglie acque nere prevalentemente di origine e caratteristiche qualitative domestiche;
- cc) *pozzetto di ispezione*: manufatto idoneo per il controllo qualitativo e per il prelievo di campioni delle acque di scarico o delle acque meteoriche, posto a monte del punto di immissione nella rete fognaria o nel corpo recettore in genere;
- dd) *titolare dello scarico*: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti domestici e/o produttivi;
- ee) *fabbricati esistenti*: gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano attivato lo scarico, ovvero siano stati realizzati lavori per cui è stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia o presentata denuncia di inizio attività per nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria;
- ff) *acquedotto industriale*: impianto per l'emungimento e la distribuzione dell'acqua di falda, alimentato da due o più pozzi comuni, la cui gestione è affidata ad una società terza di tipo non produttivo;
- gg) *acquedotto condominiale*: impianto per l'emungimento e la distribuzione dell'acqua di falda, alimentato da uno o più pozzi comuni, la cui gestione è affidata ad uno degli insediamenti produttivi.
- hh) *ARERA*: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi ai settori dell'acqua e dei rifiuti;
- ii) *Inquinanti principali*: per il regime tariffario ai sensi della Delibera ARERA 665/2017 sono COD, SST, N e P così come definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- jj) *Inquinanti specifici*: ai sensi della Delibera ARERA 665/2017 sono gli ulteriori inquinanti rispetto ai principali (COD, SST, N e P);



- kk) *Parametri Caratteristici*: parametri della tab. 3 ma anche di tab.1 e 2 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed eventuali ulteriori parametri definiti nell'atto autorizzativo dello scarico industriale da sottoporre a specifica attenzione, anche in relazione all'efficacia depurativa della rete e degli impianti di raccolta posti a valle dell'attività industriale che genera lo scarico in pubblica fognatura.
  - ll) *Punto di scarico*: è il punto di allaccio della tubazione di fognatura privata alla tubazione di pubblica fognatura;
  - mm) *Punto di scarico industriale*: è il punto fiscale di consegna realizzato conformemente al Regolamento Generale e al regolamento del Gestore Unico del SII ove richiesto;
  - nn) *TICSI*: testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti non associati al Consorzio Cuoiodepur, di cui alla Delibera ARERA 28 settembre 201/665/2017/R/idr;
  - oo) *AdP*: Accordo Integrativo per la Tutela delle Risorse Idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del Comprensorio del Cuoiodepur e del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole – 8 aprile 2013.
2. Per ogni altro termine non compreso nel presente elenco, si rimanda alle definizioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale.

#### **Articolo 4** – competenze dei gestori diversi

1. Fatte salve le competenze derivanti dalla normativa vigente, al Consorzio Cuoiodepur S.p.a. è demandata, tramite atto di convenzione stipulato con le amministrazioni comunali competenti per territorio, cui è subentrata l'Autorità di Ambito ai sensi della L.R. 61/2008, la gestione del servizio pubblico di depurazione delle acque urbane, a prevalenza industriale, confluite nell'impianto centralizzato in località S. Romano del Comune di S. Miniato e lo smaltimento e/o recupero dei fanghi di depurazione prodotti. L'Autorità di Ambito nell'atto di convenzione stipulato con il Gestore del S.I.I. stabilisce di continuare ad utilizzare gli impianti misti, a prevalenza industriale, per la depurazione degli scarichi domestici e per gli scarichi industriali non associati al consorzio Cuoiodepur ivi confluiti. Tale servizio è opportunamente convenzionato con il G.S.I.I.
2. Al Consorzio competono, in modo particolare, le seguenti funzioni:

- a) la manutenzione, il rinnovo, l'ammmodernamento e completamento dei sistemi di depurazione, terminali della pubblica fognatura, ai fini del costante adeguamento dello scarico finale alle richieste della normativa in vigore;
- b) la progettazione e pianificazione degli impianti, degli investimenti, degli ammortamenti e delle entrate finanziarie connesse, attraverso la riscossione delle tariffe interne, di cui all'art. 36 per gli scarichi industriali dell'impresе associate al Consorzio e delle tariffe stabilite dall'Autorità Idrica Toscana per il servizio di depurazione e fognatura, qualora effettuato, degli scarichi domestici, degli scarichi industriali non associati al consorzio e degli scarichi industriali assimilabili agli scarichi domestici.
- c) la predisposizione delle norme regolamentari, delle prescrizioni e dei valori limite quali-quantitativi per l'accettabilità degli scarichi e delle immissioni in pubblica fognatura;
- d) il rilascio dei nulla-osta per i nuovi insediamenti e dei pareri per le autorizzazioni allo scarico in fognatura e per l'estensione delle reti comunali di fognatura allacciate ai collettori principali; il parere tecnico di accettabilità dello scarico formulato dovrà contenere la quantità di metri cubi annui accettati, la categoria di scarico e i limiti qualitativi, i tempi e le modalità previste per l'adempimento delle eventuali prescrizioni tecniche specifiche.
- e) il controllo della funzionalità degli impianti di depurazione e del collettore fognario industriale, nonché il controllo degli scarichi industriali.

## **Capo 2 – Strutture a servizio**

### **Articolo 5 – proprietà delle opere di fognatura e depurazione**

1. Sono di proprietà pubblica, anche se realizzati da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti la rete delle fognature nere industriali.
2. Gli impianti di depurazione, anche se realizzati dal Consorzio divengono di proprietà pubblica al termine dei relativi ammortamenti o comunque al momento della scadenza o dell'interruzione della convenzione per il servizio pubblico di depurazione, fatte salve le opere residue da ammortizzare;

Per tutta la durata della concessione il Consorzio, quale soggetto incaricato della gestione del servizio, utilizzerà in forma gratuita quelle parti dell'impianto già di proprietà pubblica e la fognatura comunale realizzata per collegare all'impianto stesso gli insediamenti produttivi da cui provengono le acque di scarico da depurare.

## **Articolo 6** – reti fognarie di adduzione dei liquami

### 1. Reti fognarie gestite dal Gestore Unico del SII

Nei territori dei comuni di San Miniato e Montopoli in Val d'Arno sono stati realizzati dalle amministrazioni comunali alcuni rami di fognatura che costituiscono la rete che raccoglie acque nere urbane a netta prevalenza domestica confluite all'impianto di depurazione gestito dal Consorzio Cuoio Depur. Tali rami sono a servizio degli agglomerati urbani di San Miniato Basso, San Pierino e San Donato del comune di San Miniato e degli agglomerati urbani di San Romano e Capanne del comune di Montopoli in Val d'Arno.

L'intera rete asservita all'impianto è data in concessione al GSII che svolge esclusivamente il servizio di fognatura, poiché quello di depurazione è demandato al Consorzio Cuoio Depur ai sensi dell'art. 9 bis del disciplinare di concessione del servizio idrico integrato, stipulato tra l'Autorità di Ambito (ex AATO 2) e il Gestore Acque S.p.A. I servizi di fognatura e depurazione dei liquami ivi convogliati sono coordinati da apposito atto di convenzione tra i due soggetti gestori, approvato dall'Autorità di Ambito. La convenzione regola in particolare il regime tariffario e le modalità di riscossione della tariffa sia per gli scarichi domestici che per quelli industriali non associati al Consorzio, per il servizio di depurazione e fognatura.

Entro la fine del 2023 al Consorzio Cuoio Depur, pur non facendo direttamente parte del servizio idrico integrato, verrà affidata, come riportato all'art.1, la gestione di un altro "segmento" del servizio idrico integrato, con il futuro convogliamento dei liquami provenienti dal territorio del comune di Empoli, convogliati mediante una rete fognaria realizzata e gestita da Acque S.p.A., secondo quanto stabilito nell'Accordo di Programma stipulato tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana, le associazioni imprenditoriali e gli Enti pubblici territorialmente interessati.

### 2. Rete fognaria di proprietà del Comune di San Miniato

Il ramo della rete fognaria realizzata dal comune di San Miniato a servizio di alcuni agglomerati abitativi del territorio comunale, quali le frazioni di Ponte a Egola, Mulino d'Egola, Pruneta e Romaiano, nel cui collettore principale scaricano tutte le attività conciarie presenti nel territorio, non è stato conferito nel servizio idrico integrato, parimenti all'impianto di depurazione terminale della rete fognaria, in quanto ritenuti dal Gestore non funzionali ad una gestione diretta del servizio. Pertanto, questa rete fognaria,

che raccoglie le acque nere urbane a netta prevalenza industriale, è di proprietà del comune che ne ha affidato a partire dall'anno 1985 la gestione ordinaria al Consorzio Cuio Depur S.p.A. mediante atto di convenzione che regola anche il servizio di depurazione delle acque convogliate, atto rinnovato nel maggio 2012 con scadenza 2032, con l'approvazione dell'Autorità di Ambito.

Lo sviluppo planimetrico della rete fognaria, che per prima nel 1981 è stata collegata all'impianto di depurazione, è riportato nell'*allegato I*.

### **Articolo 7** – impianti di depurazione

1. Le strutture impiantistiche al servizio delle reti fognarie urbane di cui ai punti 6.1 e 6.2 sono state realizzate nel tempo mediante successivi lotti funzionali tesi al costante miglioramento delle prestazioni, a partire dal 1° lotto realizzato nel 1980 – 1981 per il raggiungimento dei valori della tabella C dell'ex legge "Merli", per proseguire con il lotto relativo al progetto F.I.O. '85, per l'adeguamento ai valori di tabella A della stessa legge, con le fasi biologiche di trattamento dei composti azotati, e con i successivi lotti che sono stati realizzati per potenziare i trattamenti biologici nel rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. n.152/2006 e per l'ottimizzazione dell'impatto ambientale con l'abbattimento e il contenimento delle emissioni odorigene. Più recentemente sono stati sviluppati i lotti relativi al primo stralcio progettuale previsto nell'AdP, in particolare la prima linea di trattamento biologico a membrane a servizio degli scarichi urbani a prevalenza domestica. Nell'*allegato II* è riportato lo schema planimetrico dell'impianto di depurazione con le fasi di trattamento attualmente in esercizio. Le reti fognarie precedentemente descritte, quella a prevalenza industriale e quelle a prevalenza domestica, alimentano l'impianto in punti distinti dando origine a due linee di trattamento inizialmente separate. Le specifiche portate per le due tipologie di liquami e le relative condizioni di esercizio dell'impianto sono state definite su base progettuale e dopo verifica di collaudo, come espressamente riportato nel certificato di collaudo tecnico funzionale rilasciato in data 03/02/1999, dalla Commissione collaudatrice incaricata dalla Regione Toscana con deliberazione n. 4484 del 17/10/1995. Nell'ambito delle opere realizzate dal comune di San Miniato per il trattamento delle acque urbane a prevalenza domestica, il troppopieno realizzato nella vasca di ricevimento dei liquami urbani si rendeva necessario per bypassare gli eventuali arrivi in eccesso rispetto alle massime portate previste nel progetto per il trattamento degli scarichi domestici. Le quantità in eccesso sono del tutto indipendenti dalle quantità di

liquami industriali in arrivo dalla fognatura o dalla stazione di ricevimento degli extraflussi, entrambi i flussi entrano in lavorazione nella linea di trattamento dei liquami industriali dotata di una propria specifica e distinta potenzialità di trattamento.

L'impianto di depurazione di San Miniato, nell'attuale configurazione di processo, ha una capacità depurativa di progetto pari a circa 846.150 AE [capacità nominale in termini di carico organico: CODTQ 110.000 Kg/giorno, SST 50.000 Kg/giorno, TKN 1.800 Kg/giorno e Solfuri 2.400 Kg/giorno], potendo trattare una portata di reflujo industriale pari a 7.500 m<sup>3</sup>/giorno (su cinque giorni alla settimana) e 3.500 m<sup>3</sup>/giorno di reflui urbani a prevalenza domestica, derivanti anche dalle reti fognarie di competenza del Gestore Unico del SII. L'implementazione della nuova linea di trattamento biologico MBR (intervento strutturale Lotto 2 - 1° Stralcio delle attività inerenti all'Accordo di Programma 8 aprile 2013), con una capacità di trattamento di 2.500.000 m<sup>3</sup>/anno, ha incrementato la capacità depurativa complessiva dell'impianto di circa ulteriori 30.000 AE [capacità in termini di carico organico: CODTQ 3.000 - 3.500 Kg/giorno, TN 500 - 600 Kg/giorno].

L'impianto di depurazione con questa nuova linea ha una capacità di trattamento in termini idraulici (*allegato III*) pari a circa 18.200 m<sup>3</sup>/giorno (massimo 21.800 m<sup>3</sup>/giorno), mentre è pari a 876.150 AE ovvero 113.000 Kg/giorno di COD, se espressa in termini di carico organico. Ai fini della verifica dell'impegno della potenzialità totale dell'impianto e della relativa capacità residua disponibile di trattamento, finalizzata alla ricezione di altri flussi in ingresso all'impianto, limitatamente alle tipologie compatibili con i processi di trattamento, bisogna sottrarre alla capacità depurativa di progetto, così come sopra espressa, la potenzialità impegnata dai liquami in arrivo espressa con la stessa unità di misura. Per verificare gli spazi operativi futuri si può tenere conto del massimo arrivo teorico di liquami formalmente autorizzati. I relativi calcoli della potenzialità residua dell'impianto sono riportati nell'*allegato VI*.

### Capo 3 – Classificazione degli scarichi

#### **Articolo 8** – classificazione degli scarichi e delle immissioni in fognatura

1. Agli effetti del presente regolamento gli scarichi si distinguono in industriali, domestici e meteorici.

2. Per scarico industriale si intende lo scarico costituito da acque reflue provenienti da un insediamento produttivo, cioè da uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni o attività commerciali.
3. Per scarico domestico si intende lo scarico costituito da acque reflue domestiche provenienti da un insediamento di tipo residenziale o dove si svolgono attività di servizi, cioè da uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui al comma precedente, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, secondo i criteri di assimilabilità previsti dall'art 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e dalla specifica normativa regionale.
4. Lo scarico di acque meteoriche è costituito da acque pluviali provenienti da tetti, piazzali, strade ed altre aree scoperte impermeabili, convogliate tramite condotta al recapito finale; possono essere individuate diverse tipologie di scarico in relazione alle caratteristiche delle acque meteoriche, come individuate e definite all'articolo 3, che lo vanno a costituire. Lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia contaminate, come definito e disposto da norma regionale, è sottoposto ad autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dall'Autorità di Ambito;
5. Il trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione, come disciplinato in dettaglio all'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 20/2006, è possibile in presenza di tecnologie e capacità residue adeguate in subordine al trattamento dei reflui fognari provenienti dalle aree, dagli edifici e dagli stabilimenti allacciati e segue le forme autorizzative o di comunicazione previste dalla norma nazionale e regionale e le specifiche norme regolamentari approvate dal CDA del Consorzio Cuoio Depur, con deliberazione del 18/03/2004.

**Articolo 9** – obblighi, prescrizioni e divieti al recapito

1. Tutti gli insediamenti sia domestici che produttivi hanno l'obbligo di allacciare i propri scarichi alla fognatura qualora abbiano un lato prospiciente ad aree di circolazione pubblica (via, piazza, ecc.) servite da impianto fognario, ovvero a traversa privata che si immette nella predetta area, e che tale lato non disti più di 50 metri dall'edificio principale.
2. L'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione pubblico a cui è collegata la fognatura.
3. Per gli insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento è subordinata alla verifica da parte del Consorzio della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.
4. Le acque usate provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e da scarichi domestici, sono sempre ammesse nella pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al Titolo 3.
5. È comunque vietata l'immissione in fognatura di scarichi di qualsiasi natura che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti per le utenze industriali, così come individuati dalle norme e tabelle del presente regolamento ovvero nello specifico atto autorizzativo.
6. È inoltre vietata l'immissione di sostanze che possono configurarsi come soluzioni concentrate, rifiuti solidi, sostanze infiammabili ed esplosive, sostanze radioattive e comunque che, per qualità e quantità, possono danneggiare ed ostruire le condutture ed essere dannose e non compatibili per l'impianto di depurazione.
7. Gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura e che risultano utenti dell'impianto di depurazione hanno l'obbligo di partecipare al consorzio di gestione acquistando un numero di azioni proporzionale alla quantità di scarico autorizzata dall'Autorità competente e di mantenere tale rapporto associativo per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico.
8. L'utente socio del consorzio si obbliga a convogliare gli scarichi del proprio insediamento produttivo solo ed esclusivamente nel sistema di depurazione gestito dal Consorzio Cuio Depur. Gli scarichi di cui sopra dovranno essere effettuati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari, ottemperando alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, alle disposizioni specifiche eventualmente impartite dal consorzio e dalle autorità competenti. La violazione degli obblighi di cui sopra, indipendentemente dalle sanzioni penali e/o amministrative, comporterà per l'utente responsabilità anche civilistica nei confronti del consorzio.

9. L'utente socio si obbliga altresì, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art. 5 del contratto per l'uso del sistema di depurazione, a concorrere senza riserva alcuna alla provvista in denaro necessaria al pagamento delle rate di ammortamento degli investimenti per la costruzione degli impianti e successivi ampliamenti ed adeguamenti, nonché al pagamento del canone di utenza, secondo le modalità ed i termini impartiti dal consiglio di amministrazione del Consorzio, sulla base della tariffa stabilita da tale organo. La violazione degli obblighi di cui sopra, costituendo grave inadempimento, determina l'esclusione da socio dell'utente con la conseguente interruzione del servizio di depurazione, nonché la revoca del parere positivo di accettabilità, di cui all'articolo 18, comma 6, formulato a favore dell'utente per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico.
10. Il Consorzio può consentire, agli insediamenti industriali con caratteristiche qualitative dello scarico, prima di qualsiasi pretrattamento, paragonabili a quelle dello scarico di attività domestiche, di divenire utenti dell'impianto senza l'obbligo di partecipare al Consorzio. In questi casi per il servizio effettuato viene applicata la tariffa stabilita dall'Autorità Idrica Toscana, per gli insediamenti industriali.
11. Tutti gli insediamenti industriali utenti dell'impianto sono tenuti a stipulare con il Consorzio Cuoiu Depur apposito contratto d'uso dell'impianto di depurazione.

#### **Capo 4 – Criteri di ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi**

##### **Articolo 10 – criteri di ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura**

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. In deroga a ciò, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei Regolamenti di accettabilità fissati dal Gestore Unico e dai Gestori Diversi e non necessitano di autorizzazione. Per le reti fognarie recapitanti in impianti per il trattamento di reflui urbani a prevalenza industriale gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre consentiti nel rispetto dei regolamenti di accettabilità dei Gestori.
2. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità di Ambito e fissati dal presente regolamento, in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, comma 1 e 2 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



3. In assenza di diverse determinazioni emanate dalla Regione e/o adottate nei Regolamenti o in base ai pareri rilasciati dal Gestore Unico o dai Gestori Diversi, valgono i limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in rete fognaria e, nel caso di stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 si applicano le specifiche disposizioni di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e le norme regolamentari contenute nell'articolo 12 del presente regolamento.
4. Le AMC così come individuate nel regolamento di cui all'articolo 14, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 20/2006 (D.P.G.R. 46/R/2008), devono essere autorizzate.
5. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni: a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima; b) caratteristiche tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente; c) comunicazione preventiva al gestore da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti.
6. È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.
7. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:
  - a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento regionale di cui all'articolo 14, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 20/2006;
  - b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all'articolo 14, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e).
8. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni:
  - a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella medesima;
  - b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione;
  - c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di fognatura separata.

9. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 di cui all'art. 8 della L.R. 20/2006, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione, previo parere del gestore del servizio idrico di fognatura e depurazione e nel rispetto delle disposizioni relativamente al trattamento così come individuate dal regolamento di cui all'articolo 13 della L.R. 20/2006 (D.P.G.R. 46/R/2008), quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 20/2006 (D.P.G.R. 46/R/2008 e relativo allegato 5). Al momento del rinnovo o di richiesta di autorizzazione e comunque nei termini previsti alla L.R. 20/2006, successivamente modificata con L.R. 208/2010, è fatto obbligo al richiedente di presentare il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti così come disciplinato dal regolamento regionale D.P.G.R. 46/R/2008 e relativo allegato 5.

**Articolo 11** – acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche

1. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue così come definite ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché quelle definite ai sensi del Regolamento regionale e riportate, assieme al modello per l'istanza di assimilazione, all'Allegato n.1 del regolamento in materia di scarichi emanato dall' ATO n2. Le acque reflue assimilate alle domestiche non necessitano di autorizzazione e pertanto sono ammesse in pubblica fognatura, nel rispetto del regolamento di accettabilità del Gestore.
2. Gli utenti i cui scarichi in pubblica fognatura risultino, ai sensi del Regolamento regionale, sicuramente assimilati ad acque reflue domestiche senza alcuna condizione vincolante di cui alla colonna C della tabella 1 Allegato 1 del Regolamento regionale, non sono tenuti a presentare istanza di assimilazione.

**Articolo 12** – scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/2006 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere così come disciplinato all'articolo 108 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/2006, le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità competente stabiliscono la quantità massima della sostanza in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante in conformità a quanto indicato nella stessa tabella.
3. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento a piè di fabbrica. L'Autorità di Ambito può richiedere, sentito il Gestore del servizio di fognatura e depurazione, che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

**Articolo 13** – scarico di acque bianche e assimilate

1. È vietato lo scarico nella fognatura nera di acque bianche meteoriche non contaminate raccolte su tetti, terrazze, altri manufatti ed aree private di insediamenti domestici.
2. Per il loro smaltimento devono essere previsti idonei sistemi di allontanamento aventi le caratteristiche indicate nel Titolo 3.
3. Per gli insediamenti produttivi che si allacciano alla fognatura dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è vietato lo scarico in fognatura nera di acque piovane non contaminate raccolte su tetti, terrazze ed altri manufatti ed aree impermeabili. Gli insediamenti esistenti devono adeguarsi a tale prescrizione nel caso di interventi di ristrutturazione e comunque nei termini previsti dall'articolo 53 e comunque nei termini individuati nelle prescrizioni dei nulla osta e dell'atto autorizzativo.

**Articolo 14** – regimazione delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono attenersi alle disposizioni emanate dagli enti competenti ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e comunque devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte.
2. In particolare, sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche in alcune aree dell'insediamento, l'Autorità di

Ambito sentito il parere del Consorzio, autorizza l'immissione di queste nella rete delle acque nere imponendo specifiche prescrizioni.

4. I silos, cisterne e contenitori di acidi, di prodotti chimici in genere, debbono essere dotati di apposito sistema di sicurezza atto ad evitare sversamenti anche accidentali sui piazzali, con conseguente immissione non controllata delle sopraccitate sostanze nella fognatura bianca o nel collettore fognario domestico.
5. I depositi di immondizie, di rifiuti industriali, di materie putrescibili, dovranno essere contenuti in piccole aree circondate da apposito muretto di contenimento, con pavimentazione impermeabile e relativa tettoia. Al fine di evitare l'immissione nella fognatura bianca o mista- civile di acqua proveniente dal percolato di rifiuti, dette aree dovranno essere allacciate alla fognatura nera con immissione nella stessa prima della griglia fissa.

#### **Articolo 15** – rilevazione dei consumi idrici e controllo degli scarichi

1. Tutti gli insediamenti domestici ed industriali che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico o di allacciamento alla fognatura.
2. Gli utenti della fognatura hanno l'obbligo di installare (fatta salva l'ottemperanza di norme più restrittive), a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo strumenti di misura idonei. Tali strumenti devono essere sigillati a cura dell'ente di gestione, il quale può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività, per effettuare controlli sull'approvvigionamento idrico.
3. Tutti gli utenti dell'impianto di depurazione, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportano scarichi nella fognatura nera, possono chiedere al Consorzio di accertare e quantificare tali usi.
4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione devono darne immediata comunicazione scritta all'Autorità di Ambito ed all'Ente di gestione.
5. Il Consorzio, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 128, comma 2, e all'articolo 165 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., organizza un adeguato servizio di controllo, anche ai fini di una equa tariffazione del servizio. Il Consorzio può pertanto effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento della qualità e quantità dello scarico, delle

prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

6. L'Autorità di Ambito si riserva di svolgere un ruolo di coordinamento tra ARPAT e Gestori nella predisposizione dei programmi di controllo, anche tramite la definizione di apposite linee di indirizzo. L'Autorità di Ambito può effettuare, avvalendosi dell'A.R.P.A.T., del Gestore Unico e dei Gestori Diversi, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
7. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del Regolamento Regionale, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto per la misurazione. Il campionamento degli scarichi, si intende effettuato a monte del punto di immissione in pubblica fognatura nell'apposito pozzetto di ispezione.
8. Nei casi in cui il titolare dello scarico abbia provveduto ad autocertificare l'assimilabilità dei propri reflui ad acque domestiche, gli incaricati del Consorzio potranno effettuare campionamenti e controlli sulla rete fognaria al fine di verificare l'effettiva veridicità di quanto autocertificato.
9. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'articolo 131 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità di Ambito, del Gestore o dei Gestori Diversi, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

#### **Articolo 16** – misura delle portate prelevate e di quelle scaricate

1. Gli scarichi di acque reflue industriali superiori a 100 AE sono obbligati ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e a conservare per due anni le registrazioni od in alternativa, nel caso di motivate e accertate difficoltà tecniche di installazione dello strumento di misura allo scarico, su valutazione del Consorzio, devono produrre una autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri delle acque

utilizzate e comunque prelevate ed indicare il coefficiente medio di afflusso in pubblica fognatura.

2. Gli scarichi di acque reflue industriali inferiori a 100 AE sono comunque tenuti ad installare laddove possibile idoneo strumento di registrazione delle portate dello scarico ovvero, nel caso di accertate difficoltà tecniche per tale installazione, indicare il coefficiente medio di afflusso in fognatura rispetto alle misure relative alle portate prelevate. Per gli scarichi industriali che si approvvigionano totalmente dal pubblico acquedotto i quantitativi di scarico autorizzati sono confrontati con i quantitativi di scarico misurati, e con le letture del misuratore di utenza presente.
3. Per gli scarichi industriali in pubblica fognatura che utilizzano fonti di approvvigionamento totalmente o parzialmente alternative al pubblico acquedotto, i titolari devono dotarsi di idoneo strumento di misura dei quantitativi prelevati. Le modalità e le specifiche relative all'installazione sono riportate nel Titolo 2 del presente Regolamento. I quantitativi di scarico autorizzati sono confrontati con le letture dello strumento di misura dei quantitativi prelevati e con i quantitativi di scarico misurati.
4. La manutenzione dei misuratori dello scarico deve essere effettuata a spese degli utenti i quali sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al Consorzio Cuoio Depur Spa malfunzionamenti, guasti o blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.

## **TITOLO 2 – NORME PER L'ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

### **Capo 1 – Regime delle autorizzazioni**

#### **Articolo 17 – finalità**

1. Il presente Titolo sostituisce il titolo 2, capo 1 e 2, articoli 14 – 20, del precedente Regolamento Generale e disciplina, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., l'accettabilità nella pubblica fognatura degli scarichi costituiti da acque reflue industriali associati al Consorzio Cuoio Depur e utenti dell'impianto di depurazione centralizzato di San Miniato, definendo tipi e regimi di scarico degli affluenti ammissibili in funzione del rispetto, da parte del depuratore, dei limiti di cui all'Allegato 5 alla parte III del richiamato Decreto e delle norme specifiche emanate dalle competenti autorità, definisce i criteri per gli allacciamenti alla rete fognaria, nonché disciplina le norme tecniche per l'approvvigionamento idrico e lo scarico in fognatura, stabilendo le modalità di controllo e monitoraggio degli scarichi.

**Articolo 18** – criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nell'osservanza delle norme fissate dal Gestore del SII; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico. Deve tuttavia essere presentata al Gestore domanda di allacciamento con allegata la documentazione prevista dal Regolamento del Gestore del SII.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati, come previsto dagli articoli 124 e 125 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa regionale, secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.
3. Per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche deve essere presentata al Gestore domanda corredata della eventuale documentazione tecnica richiesta che attesti che gli scarichi derivanti dalle attività svolte sono conformi a quanto previsto dall'articolo 101 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni ed a quanto indicato dalla normativa regionale. Il Gestore, valutata la documentazione, stabilirà se gli scarichi sono da considerarsi assimilabili e in caso contrario comunicherà al richiedente di presentare domanda di Autorizzazione.
4. Gli scarichi di AMC, come definite dalla Legge Regionale 20/2006 e s.m.i., sono soggetti ad autorizzazione secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, dall'art. 8 della LR 20/2006 e dal D.P.G.R.46/R/2008. Su richiesta motivata del Gestore, l'Autorità competente si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi esistenti, qualora tali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

**Articolo 19** – autorizzazione degli scarichi delle attività produttive associate al Consorzio

1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati nei provvedimenti autorizzativi, in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del suddetto decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 124, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 20/2006, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è di competenza della Regione. L'Autorità regionale esercita tale competenza in base alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla normativa statale afferente alla generale disciplina delle autorizzazioni e della semplificazione amministrativa, tenendo conto del Regolamento Regionale, del regolamento del Gestore e del presente Regolamento, attraverso forme di collaborazione tecnica ed amministrativa con i Comuni, l'ARPAT, il Gestore Unico e i Gestori Diversi.
3. L'autorizzazione agli scarichi industriali in pubblica fognatura è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con durata di quattro anni. Un anno prima della scadenza prevista dalla normativa ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
4. Gli scarichi nella pubblica fognatura degli insediamenti associati al Consorzio, che danno origine ad uno scarico industriale, sono ammissibili quando sono conformi ai limiti di accettabilità stabiliti per le diverse categorie produttive nella Tabella 1 riportata all'art. 16 del presente Regolamento, nonché alle eventuali prescrizioni emanate dal Consorzio e dagli Enti competenti in materia in sede di autorizzazione.
5. L'Autorità rilascia per questi insediamenti l'autorizzazione allo scarico su parere vincolante emesso dal gestore dell'impianto di depurazione centralizzato e, qualora sia diverso, anche dal gestore della fognatura, che nel rilascio del suddetto parere dovrà tenere conto, tra le altre cose, sia della conformità al presente regolamento, sia della compatibilità qualitativa e quantitativa dello scarico con la capacità depurativa dell'impianto stesso.
6. L'autorizzazione allo scarico può essere soggetta all'imposizione di prescrizioni speciali ad integrazione di quelle contenute nel presente regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione della fognatura o dell'impianto di depurazione, il Consorzio e/o il Gestore Unico possono richiedere il rispetto di limiti più restrittivi di quelli previsti nei regolamenti.



**Articolo 20** – domanda di autorizzazione allo scarico

1. La domanda di autorizzazione allo scarico, in bollo, salvo diversa disciplina regionale, dovrà essere presentata al comune (SUAP) di residenza della sede legale dell'attività sulla base del modello appositamente predisposto dall'Amministrazione regionale.
2. Nella domanda di autorizzazione allo scarico devono comunque essere chiaramente indicati:
  - generalità e indirizzo del titolare o del legale rappresentante della ditta;
  - ragione sociale;
  - tipo di lavorazione;
  - comune, via e numero civico in cui viene esercitata l'attività lavorativa;
  - denominazione della via, nella cui fognatura si intende effettuare lo scarico;
  - caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi terminali;
  - fonte di approvvigionamento dell'acqua;
  - nulla osta rilasciato dal Consorzio attestante il rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento, costituito da una relazione tecnica ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2006.
3. Poiché il regolamento prevede specifiche categorie di scarico idonee a rappresentare i cicli produttivi per le diverse tipologie di attività, le variazioni in aumento dello scarico, che non vanno a modificare l'appartenenza ad una data categoria, danno luogo a nuova autorizzazione ma non necessitano, se non espressamente richiesto dall'Autorità, di pareri diversi dal gestore dell'impianto.

**Articolo 21** – validità, variazioni e revoca dell'autorizzazione allo scarico

1. Dell'autorizzazione allo scarico un anno prima della scadenza e comunque nei tempi previsti dalla normativa, deve essere richiesto il rinnovo.
2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'impresa e il suo legale rappresentante ne assume gli obblighi e i diritti conseguenti. L'autorizzazione decade di diritto nel caso di cessazione dell'attività a seguito dell'avvenuta comunicazione all'autorità competente.
3. Qualora nell'attività produttiva si verificano modifiche dello scarico e delle caratteristiche qualitative dello stesso, tali da determinare il cambiamento della categoria produttiva di appartenenza e comunque dei limiti di accettabilità in fognatura, deve essere richiesto tempestivamente il rilascio di nuova autorizzazione.

4. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità dell'autorizzazione a favore ed a carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di comunicazione immediata della variazione all'Autorità competente e al gestore del servizio di depurazione. In caso di cessione o di trasformazione per qualsiasi causa della forma sociale dell'azienda, deve essere presentata domanda scritta di rinnovo e/o volturazione dell'autorizzazione; al Consorzio Cuoio Depur devono essere comunicati tempestivamente i seguenti dati:
  - a) nuova ragione sociale dell'azienda;
  - b) generalità e indirizzo del titolare o del legale rappresentante;
  - c) dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnano modifiche dell'attività produttiva come specificato nel comma 3;
  - d) dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare comprese le eventuali quote di partecipazione al consorzio di gestione ed i costi di depurazione maturati;
  - e) dichiarazione di cessazione dell'attività precedente nel caso di subentro.
5. Qualora, ai casi sopra descritti, si accompagnino modifiche dell'attività produttiva, tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, la domanda di subentro e rinnovo deve essere formulata con le modalità per il rilascio di nuove autorizzazioni.
6. Il gestore può sospendere il servizio di depurazione all'utente industriale, con richiesta all'Autorità competente di sospensione e/o revoca della autorizzazione allo scarico, nei casi previsti dalla normativa in vigore e qualora venga accertata una grave inadempienza alle prescrizioni regolamentari, in particolare, nel caso degli utenti industriali soci del Consorzio, quando si verificano:
  - a) mancanza di rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento;
  - b) non osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico o di quelle eventualmente emanate successivamente al rilascio dell'atto autorizzativo;
  - c) presenza di by-pass o comunque di tubazioni che a monte del contatore derivino parte delle acque sollevate dal pozzo o presenza di by-pass del sistema di misurazione e campionamento dello scarico finale.
  - d) manomissioni degli strumenti di misurazione e controllo dell'acqua prelevata e scaricata, ripetuti ritardi o errori nella comunicazione mensile dell'acqua prelevata;
  - e) inadeguata manutenzione degli strumenti di misurazione dell'acqua, degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;

- f) reiterata morosità nel pagamento delle tariffe di fognatura e depurazione di entità tale da determinare l'esclusione da socio del consorzio, con annullamento del contratto d'uso dell'impianto e revoca del nulla osta allegato all'autorizzazione;
  - g) perdita dei requisiti richiesti dal Regolamento Generale per poter essere associato al consorzio;
7. L'Autorità, ricevuta la segnalazione delle inadempienze dell'utente, preso atto dell'annullamento da parte del gestore del parere favorevole di accettabilità dello scarico in fognatura e del contratto d'uso dell'impianto di depurazione stipulato con l'utente, provvederà alla sospensione o revoca dell'autorizzazione allo scarico, impartendo le necessarie direttive agli organi competenti.

#### **Articolo 22 – controlli e verifiche**

1. Il Consorzio, gestore del servizio pubblico di fognatura e depurazione, può effettuare i necessari controlli ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari e di quelle contenute nei provvedimenti autorizzatori, nonché in generale per il controllo delle disposizioni di legge.
2. Il personale del Consorzio è autorizzato ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi utenti dell'impianto di depurazione tutte le ispezioni che riterrà necessarie per:
  - a) l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi inquinanti;
  - b) la verifica della rete di fognatura interna ed esterna fino all'allacciamento alla pubblica fognatura, il controllo del funzionamento degli strumenti di misurazione delle acque prelevate e scaricate;
  - c) la verifica del corretto funzionamento delle griglie e degli eventuali pretrattamenti, lo stato dei pozzetti di ispezione e delle sigillature, nonché della perfetta tenuta dei fognoli di allacciamento.
3. Il Consorzio anche ai fini della determinazione tariffaria, si riserva l'effettuazione di controlli specifici e generalizzati atti a confrontare l'entità dei prelievi con i volumi di acqua scaricati. A tal fine chiunque si approvvigioni in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, compreso la raccolta di acque meteoriche, dovrà installare appositi strumenti per la misura delle acque prelevate, e dovrà provvedere alla corretta

installazione e manutenzione degli stessi secondo le modalità e le prescrizioni tecniche stabilite nel Regolamento Generale.

4. Laddove si registrino anomalie nel rapporto entrata-uscita delle acque utilizzate, ovvero variazioni transitorie o permanenti del coefficiente di utilizzazione delle acque, i titolari degli insediamenti interessati sono tenuti a fornire all'ente gestore del servizio di depurazione tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari ad individuare le cause di tali fenomeni.
5. Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione di ciascun utente industriale il volume scaricato è assunto di norma pari al volume di acqua prelevato dalle fonti di approvvigionamento, di cui l'utente ha obbligo di dichiararne mensilmente le quantità.
6. Per il calcolo delle quantità annuali di acqua prelevata, nei casi di eventuali guasti temporanei dei sistemi di misurazione, le quantità non misurate saranno rivalutate sulla base dei consumi medi di periodo secondo le modalità stabilite dal Consorzio.
7. Eventuali perdite o dispersioni di acqua a valle dei sistemi di misurazione e all'interno delle aree dello stabilimento non vengono di norma valutate in considerazione dell'impossibilità di stabilirne l'esatta entità e in considerazione della responsabilità diretta dell'utente derivante dall'obbligo di mantenere in piena efficienza la rete idrica di approvvigionamento dell'acqua necessaria alla lavorazione.

## **Capo 2 – Limiti di accettabilità e divieti**

### **Articolo 23 – classificazione categorie produttive**

1. Tenuto conto della varietà delle tipologie produttive esistenti, utenti dell'impianto di depurazione e associate al Consorzio, dell'incidenza e della differenziazione qualitativa e quantitativa dei relativi affluenti, gli scarichi degli insediamenti produttivi al fine di stabilirne i limiti, anche ai fini tariffari, sono stati suddivisi in categorie di appartenenza. Tali categorie sono state individuate, con finalità puramente applicative, in base agli elementi più significativi del ciclo produttivo realmente svolto e rappresentano estrapolazioni tipologiche per definirne le caratteristiche qualitative dello scarico e gli eventuali limiti tabellari corrispondenti. Gli insediamenti industriali che non si identificano in nessuna delle categorie riportate al comma 2 saranno disciplinati in maniera specifica ai fini della definizione dei relativi valori limite per l'accettabilità in fognatura in relazione al ciclo

produttivo e alla compatibilità con il sistema integrato rete fognaria-impianto di depurazione.

2. Sulla base delle principali tipologie di lavorazione sono state individuate e definite le seguenti categorie produttive con i relativi scarichi:

**Cat. A:** scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività che effettuano concia minerale a ciclo completo, con produzione di pellame conciato al cromo;

**Cat. B:** scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività conciarie a ciclo completo con sistema di concia organica al vegetale;

**Cat. B1:** scarichi assimilabili allo scarico di attività conciarie a ciclo completo che effettuano concia mista o altri tipi di concia diversi da quelli di categoria A e B;

**Cat. C:** scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività conciarie che lavorano come materia prima pellame "Wet-blue";

**Cat. C1:** scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività conciarie a ciclo completo con produzione di pelli in pelo;

**Cat. C2:** scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività conciarie a ciclo incompleto con sistema di concia al vegetale;

**Cat. C3:** scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività conciarie a ciclo completo esclusa la fase di calcinaio;

**Cat. D1:** scarichi assimilabili allo scarico derivante da aziende che esercitano esclusivamente operazioni di riviera;

**Cat. D2:** scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività conciarie limitate alla produzione di pelli "Wet-blue";

**Cat. E:** scarichi derivanti da attività conciarie limitate alle fasi di rifinizione;

**Cat. F:** scarichi derivanti da attività conciarie C/T limitate alle fasi di spaccatura e scarnatura in trippa;

**Cat. F1:** scarichi derivanti da attività conciarie C/T limitati alle fasi di pressatura pellami, spaccatura in "Wet-blue" e "Wet-White";

**Cat. F2:** scarichi derivanti da attività conciarie C/T limitate alle fasi di sottovuoto, piastre e messa a vento;

**Cat. G:** scarichi derivanti da attività paraconciarie per il trattamento di sottoprodotti della lavorazione conciaria e da attività produttive diverse da quelle sopra elencate, che danno origine comunque a scarichi industriali, così come definiti dalla normativa;

**Cat. H:** scarichi costituiti da percolato proveniente da discariche autorizzate già presenti sul territorio;

**Cat. I:** scarichi derivanti da attività di produzione e/o commercializzazione di prodotti chimici in generale.

3. A motivo della natura prettamente meccanica delle operazioni da cui scaturiscono, gli scarichi di cui alle cat. F, F1, F2, ai fini del controllo, fanno riferimento esclusivo ai limiti tabellari riportati nell'articolo 24 previsti per gli scarichi degli insediamenti dai quali provengono gli ordini di lavorazione.
4. I limiti relativi agli scarichi di cui alla cat. G, considerata la loro eterogeneità, vengono definiti per ogni tipologia di azienda in sede di autorizzazione, tenuto conto del volume e della qualità dello scarico, nonché dell'influenza dello stesso sul processo di depurazione. A tal fine i fognoli di allacciamento alla fognatura comunale degli scarichi di cui alla cat. G devono obbligatoriamente dotarsi, prima del punto di immissione nella pubblica fognatura, di un misuratore di portata e di un campionatore automatico in continuo dello scarico, salvo diverse disposizioni dell'autorità competente.

#### **Articolo 24** – limiti di accettabilità per le diverse categorie

1. I limiti tabellari indicati nel presente regolamento si pongono prioritariamente l'obiettivo di conseguire un'ottimale gestione dell'impianto di depurazione centralizzato, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa. I valori limite sono stati definiti in relazione alla capacità depurativa e alla reale efficienza dell'impianto centralizzato realizzato e tenendo conto degli standard qualitativi delle diverse tipologie di scarichi industriali utenti. Tali limiti potranno essere rivisti e adeguati sia alla luce dei suddetti obiettivi, sia per mutate condizioni del sistema integrato di fognatura e depurazione o del tessuto urbano ed industriale, sia per nuove disposizioni legislative.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali utenti dell'impianto di depurazione devono rispettare i limiti definiti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in pubblica fognatura ovvero i limiti e le prescrizioni definite, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dal gestore del S.I.I. e quelli riportati nel successivo punto per alcuni parametri derogabili nel presente regolamento. Nel caso di stabilimenti che svolgono attività di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i limiti definiti sono quelli ivi indicati.
3. Agli insediamenti industriali utenti dell'impianto, che risultano associati al Consorzio Cuio Depur, possono essere applicati limiti meno restrittivi per i soli parametri riportati in

Tabella 1 in relazione alla categoria produttiva assimilata. I limiti e i parametri sono stati definiti in relazione alla capacità depurativa e alle tecnologie adottate nell'impianto. Secondo quanto disposto dalla vigente normativa i limiti di accettabilità del presente regolamento non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

**Tabella 1. Limiti di accettabilità per categorie di attività produttive**

In rosso sono indicate le variazioni rispetto alla vigente versione del Regolamento. Per quanto riguarda i parametri già previsti, i valori limite evidenziati in rosso sono stati oggetto di una diminuzione rispetto a quanto precedentemente indicato. I parametri Fenoli, Aldeidi, Grassi e Oli animali/vegetali sono introdotti ex novo.

PARAMETRI	CATEGORIE											
	A	B	B1	C	C1	C2	C3	D1	D2	E	H	I
PH	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13
Materiali grossolani	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Solidi sedimentabili (ml/l)	400	500	500	300	400	300	300	500	400	400	300	400
Solidi sospesi (mg/l)	7.000	12.000	9.000	2.000	4.000	3.000	3.000	13.000	12.000	8.000	3.000	7.000
COD <sub>TQ</sub> <sup>(1)</sup> (mg/l)	16.000	26.000	20.000	9.000	10.000	12.000	10.000	26.000	25.000	27.000	32.000	21.000
COD <sub>SED</sub> <sup>(2)</sup> (mg/l)	8.000	15.000	12.000	6.000	6.000	9.000	7.000	14.000	13.000	20.000	30.000	14.000
COD <sub>SED</sub> /BOD <sub>5</sub> <sup>(7)</sup>	2,8	2,6	2,8	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,6	< 3,5	3,0
Cromo III <sup>(8)</sup> (mg/l)	100	25	50	100	100	100	100	20	100	20	10	50
Solfuri (mg/l)	300	500	400	20	10	20	100	600	500	10	50	10
Solfati (mg/l)	2.500	2.300	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500	2.500	2.000
Cloruri (mg/l)	7.400	11.000	9.100	2.700	9.100	2.000	4.000	12.000	12.000	1.200	15.000	3.000
Tensioattivi (mg/l)	70	70	70	40	70	40	40	70	70	50	70	50
Sost. attive BIAS (mg/l)	n.d.	n.d.	n.d.	40	70	40	40	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Azoto ammoniacale <sup>(3)</sup> (mg/l)	400	500	500	200	200	200	200	600	600	200	7.000	200
Fenoli <sup>(4,5)</sup> (mg/l)	30	80	80	15	30	30	30	10	10	10	40	1
Aldeidi <sup>(5)</sup> (mg/l)	6	4	6	2	4	2	4	2	4	2	4	2
Grassi e olii animali/vegetali <sup>(5)</sup> (mg/l)	800	900	800	300	500	500	300	500	500	200	600	40
Zinco <sup>(5)</sup> (mg/l)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1
Boro <sup>(5,6)</sup> (mg/l)	2	2	2	2	2	2	2	2	2 <sup>(6)</sup>	2	2	2

Note. <sup>(1)</sup> Determinato sul campione tal quale; <sup>(2)</sup> Determinato sul surnatante dopo due ore di sedimentazione a pH 7; <sup>(3)</sup> Espresso come NH<sub>4</sub><sup>+</sup>; <sup>(4)</sup> Per i clorofenoli non sono ammesse deroghe; <sup>(5)</sup> E' possibile per questi parametri concedere deroghe rispetto ai limiti indicati in tabella per particolari lavorazioni opportunamente documentate; <sup>(6)</sup> potrà essere valutata la possibilità di una deroga temporanea fino a 10 mg/l per sole lavorazioni di rinverdimento pelli *wet blue*, nel caso in cui le azioni a carico dei fornitori di semilavorati non siano efficaci a breve periodo. <sup>(7)</sup> Il valore indicativo del BOD<sub>5</sub> e da riferirsi in relazione al dato del COD<sub>SED</sub>. La



determinazione di questo parametro è finalizzata esclusivamente a valutare la biodegradabilità dello specifico refluo nella fase del trattamento biologico di ossidazione, tenuto conto che la componente solida (che incide sul dato del COD<sub>TQ</sub>) viene rimossa nel processo di sedimentazione primaria non andando ad incidere sui processi di rimozione biologica ossidativa. Ai fini della misura del BOD<sub>5</sub> deve ritenersi necessario procedere in applicazione del Metodo B2 della metodica 5120 del Manuale APAT IRSA CNR, con specifico riferimento al paragrafo 7.1 (scelta e preparazione dell'inoculo) *“La scelta di un appropriato inoculo è un fattore molto importante nella determinazione del BOD<sub>5</sub>. (...) Molti scarichi industriali contengono però sostanze organiche non degradabili dai consorzi microbici derivati dal liquame di fogna. In questi casi, utilizzare come inoculo l'effluente dell'impianto di depurazione asservito o il supernatante di un fango attivo prelevato presso altro impianto.”* In questo senso la determinazione del BOD<sub>5</sub> sui reflui scaricati nella rete fognaria collegata all'impianto, viene effettuata esclusivamente con inoculo specie-specifico (consorzio microbico acclimatato ed enzimaticamente competente) derivante dal comparto a fanghi attivi di questo impianto. <sup>(8)</sup> Il dato deve considerarsi riferibile al Cromo Totale al netto dell'eventuale presenza di Cromo esavalente, il cui limite è quello previsto alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 [ $\leq 0,2$  mg/l].

I parametri riportati in tabella 1 sono stati ridefiniti sulla base di indagini e sperimentazioni effettuate sull'impianto di depurazione e sulla valutazione dell'impatto ambientale complessivo verso i recettori fisici acqua, aria e suolo, tenendo conto dei dati rilevati dal capillare monitoraggio degli scarichi industriali, integrati dalle conoscenze tecnico-scientifiche in materia. Tali evidenze sono state riconfermate nell'ambito dei risultati di monitoraggio conseguiti nel corso delle specifiche attività svolte nel progetto Lightan, cofinanziato dalla Regione Toscana mediante il programma POR FESR 2014 – 2020. Nello stabilire i limiti sono stati valutati anche gli effetti delle possibili tecnologie di abbattimento e/o recupero degli inquinanti a piè di fabbrica in relazione al rapporto costi benefici. I risultati elaborati, sono quindi consolidati da una esperienza diretta più che decennale.

Per il parametro BOD<sub>5</sub>, il valore di riferimento deve intendersi strettamente correlato alla natura del refluo e al dato del COD determinato sullo stesso come indicato alla nota 2 alla tabella 1, non ritenendo necessario fissare un limite preciso, ma relativo ad uno specifico range ottimale; ciò tenuto conto che, presso l'impianto di depurazione sono stati implementati processi di trattamento sia biologici che chimico-fisici, che operano sinergicamente, atti a garantire che il carico inquinante influente (in termini di COD e BOD<sub>5</sub>) di origine conciaria sia efficacemente abbattuto.

4. Per alcuni parametri ed esclusivamente per le categorie riportate in tabella non sono stati fissati limiti lasciando una eventuale valutazione diversa in sede di rilascio del nulla osta per l'autorizzazione. I parametri sono alluminio, ferro, solfiti, fosforo totale, azoto nitroso e nitrico. In particolare, per i parametri alluminio e ferro la valutazione consiste nell'effetto positivo che tali ioni esercitano nel processo depurativo, nell'assorbimento e flocculazione dei solidi sospesi. I parametri saranno comunque monitorati dal Consorzio Cuio Depur per garantire il mantenimento e il rispetto dei valori limite autorizzati per l'impianto di

depurazione. Eventuali limitazioni potranno essere stabilite, in relazione a mutate condizioni operative delle lavorazioni conciarie che determinassero un aumento significativo dei carichi in ingresso all'impianto.

5. Per tutti i parametri non regolamentati nel presente articolo valgono i limiti di concentrazione stabiliti nella Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per gli scarichi in pubblica fognatura o limiti diversi stabiliti dall'amministrazione regionale. L'ente gestore del servizio di depurazione, in fase di rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico, può comunque stabilire valori diversi in deroga ai predetti limiti, anche temporanei, se opportunamente giustificati, in funzione delle caratteristiche dell'impianto di depurazione e alla sua capacità di trattamento, garantendo il rispetto dei limiti autorizzativi previsti sullo scarico dell'impianto, con l'esclusione dei parametri inderogabili riportati nella tabella 5 e nella tabella 3/A dell'allegato n°5 al D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
6. Qualora l'utilizzo, negli insediamenti produttivi, di particolari prodotti si rivelasse dannoso o comunque in grado di limitare il funzionamento ottimale dell'impianto, il Consorzio Cuio Depur potrà emettere prescrizioni restrittive con lo scopo di limitare o vietare completamente l'utilizzo di tali sostanze. Le prescrizioni terranno conto della diversa tipologia delle aziende, dei necessari tempi di adeguamento e della capacità tecnologica delle singole aziende.
7. Per le utenze industriali che non appartengono a nessuna delle categorie riportate nell'articolo 24 e nell'articolo 25, Tabella 1, verranno definiti limiti specifici della particolare tipologia produttiva, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, compatibilmente con le caratteristiche funzionali e con la capacità residua dell'impianto di depurazione.
8. Per incentivare scarichi con minor concentrazione per i parametri significativi del carico inquinante sono stati definiti ai soli fini tariffari limiti di riferimento più restrittivi di quelli di Tabella 1 a cui gli scarichi dovrebbero sottendere pena l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie e delle penali stabilite dal Consorzio. I limiti di riferimento sono riportati nella Tabella 2.
9. Il superamento dei limiti di tabella 1 anche per un solo parametro dà luogo secondo la gravità alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dello scarico per un tempo determinato idoneo a far rientrare lo scarico nei valori ammessi. Nei casi di reiterati superamenti o di inadempienze gravi può essere richiesta all'organo competente la sospensione dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del presente regolamento.

10. Al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi nella rete fognaria definita dalla normativa e in relazione ai limiti previsti alla tabella 1 di cui al precedente comma 3, nell'ipotesi di una contingente necessità od urgenza, il Consorzio Cuio Depur, con provvedimento motivato, può imporre – per un periodo non superiore a giorni 30, comunque rinnovabile, anche a carico di singoli utenti – la chiusura o la sospensione degli scarichi di acque reflue derivanti dalle attività produttive, il rispetto di limiti diversi da quelli stabiliti negli atti autorizzativi, temporanei o definitivi, o altra prescrizione di qualsiasi natura.

**Tabella 2. Limiti di accettabilità attesi per categoria di attività produttiva**

PARAMETRI	CATEGORIE								
	A	B	B1	C	C1	C2	C3	D1	D2
Solidi sospesi (mg/l)	6.000	10.000	8.000	1.500	3.000	2.000	2.000	11.000	10.000
COD <sub>TQ</sub> <sup>(1)</sup> (mg/l)	14.500	23.600	19.400	7.500	9.400	10.200	8.000	24.600	23.500
COD <sub>SED</sub> <sup>(2)</sup> (mg/l)	7.000	12.000	10.000	5.000	5.000	7.000	5.000	12.000	12.000
COD <sub>SED</sub> /BOD <sub>5</sub> (mg/l)	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5
Cromo III (mg/l)	90	10	30	50	80	20	80	10	80
Solfuri (mg/l)	200	300	250	10	10	10	80	400	300
Solfati (mg/l)	2.000	1.800	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Cloruri (mg/l)	6.500	10.000	8.300	2.000	7.200	1.500	3.000	10.000	10.000
Azoto ammoniacale <sup>(3)</sup> (mg/l)	300	400	400	100	100	100	100	400	400

Note. <sup>(1)</sup> Determinato sul campione tal quale; <sup>(2)</sup> Determinato sul surnatante dopo due ore di sedimentazione a pH 7; <sup>(3)</sup> Espresso come NH<sub>4</sub><sup>+</sup>.

**Articolo 24bis** – meccanismo di adeguamento dei limiti per cloruri e solfati in relazione raggiungimento di particolari obiettivi di qualità

1. Con specifico riferimento ai parametri analitici cloruri e solfati, tenuto conto di quanto previsto e disposto nell'Accordo di Programma, per quanto riguarda i valori limite in deroga allo scarico finale dell'impianto, definiti nella vigente autorizzazione, anche contestualizzati alle tempistiche del cronoprogramma degli interventi, si prevede l'applicazione di un meccanismo di ridefinizione e revisione dei valori di cui alle tabelle 1 e 2 all'art. 24, autonomamente determinato, propedeutico e finalizzato ai fini preposti.
2. Il meccanismo di adeguamento dei limiti applicati sarà definito in relazione a riduzioni, secondo un principio di proporzionalità riconducibile ai seguenti criteri:
  - i. differenziazione nei valori assoluti per le diverse categorie produttive, da contestualizzare ai diversi cicli produttivi attuati da ciascuna;
  - ii. adeguamento progressivo, fermo restando la fattibilità tecnica ed economica, attraverso una revisione da svolgere almeno ogni due anni;
  - iii. sarà riferito al differenziale rispetto ai livelli di riduzione già conseguiti e consolidati nel periodo di riferimento precedente e rapportato ai tempi previsti del cronoprogramma o sue revisioni, in funzione degli obiettivi previsti dall'Accordo di Programma o di obiettivi di qualità previsti nei piani regionali e nell'autorizzazione dell'impianto.
3. L'applicazione del meccanismo deve intendersi temporanea e transitoria, esaurendosi nei termini degli obiettivi fissati e comunque in coerenza con l'autorizzazione.

**Articolo 25** – limiti per insediamenti produttivi in regime di AIA

4. Le aziende associate al Consorzio in regime di AIA, se svolgono una attività produttiva analoga o assimilabile a una delle categorie conciarie descritte nell'art. 23, devono rispettare i corrispondenti limiti della Tabella 1. Essendo la discriminante costituita solamente dalle quantità giornaliere lavorate, per quanto riguarda la tipologia qualitativa dello scarico e la sua possibilità di essere adeguato ai valori normativi dal depuratore finale, non esistono differenze con le aziende della stessa categoria non in regime di AIA. Anche per queste aziende ovviamente sono attesi i limiti di tabella 2 pena l'applicazione delle previste maggiorazioni tariffarie.
5. Nei casi di attività diverse e non assimilabili a quelle delle categorie descritte all'art. 23, da considerare inserite nella categoria G, in sede di autorizzazione allo scarico vengono prescritti limiti diversi, in genere più restrittivi, per i parametri riportati nelle tabelle n.

1 e 2 dell'articolo 24, in relazione alla tipologia produttiva e alle eventuali BAT di riferimento.

6. Allo stato attuale sono associate al Consorzio due sole aziende in regime di AIA che svolgono attività diverse dalle categorie conciarie e similari, precisamente una ditta che produce fertilizzanti organo azotati e un'altra che opera nell'ambito dello smaltimento di rifiuti. Complessivamente il loro scarico rappresenta meno del 1,5 % del carico industriale in arrivo all'impianto. I relativi limiti sono stabiliti in sede di autorizzazione allo scarico come previsto all'articolo 19 del presente regolamento.

**Articolo 26** – rilevazione dei consumi idrici e controllo delle portate scaricate

1. Tutti gli insediamenti domestici ed industriali che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico o di allacciamento alla fognatura.
2. Gli utenti della fognatura hanno l'obbligo di installare (fatta salva l'ottemperanza di norme più restrittive), su ciascuna fonte di prelievo strumenti di misura idonei. Tali strumenti devono essere sigillati a cura dell'ente di gestione della rete fognaria, il quale può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività, per effettuare controlli sull'approvvigionamento idrico.
3. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione devono darne immediata comunicazione scritta all'Autorità competente e all'Ente di gestione.
4. Il Consorzio, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 128, comma 2, e all'articolo 165 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., organizza un adeguato servizio di controllo, anche ai fini di una equa tariffazione del servizio. Il Consorzio può pertanto effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento della qualità e quantità dello scarico, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
5. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del Regolamento Regionale, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto per la misurazione. Il campionamento degli scarichi, si intende effettuato a monte del punto di immissione in pubblica fognatura nell'apposito pozzetto di ispezione.

6. Per gli scarichi industriali associati al Consorzio che utilizzano fonti di approvvigionamento totalmente o parzialmente alternative al pubblico acquedotto, devono dotarsi di idoneo strumento di misura dei quantitativi prelevati. Le modalità e le specifiche relative all'installazione sono riportate nel Regolamento Generale. I quantitativi di scarico autorizzati sono confrontati con le letture dello strumento di misura dei quantitativi prelevati e con i quantitativi di scarico misurati.
7. La manutenzione dei misuratori di portata dello scarico deve essere effettuata a cura e spese degli utenti, i quali sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al Consorzio Cuio Depur Spa malfunzionamenti, guasti o blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo per la relativa riparazione.

**Articolo 27** – monitoraggio quali - quantitativo degli scarichi industriali associati

1. I fognoli di allacciamento alla pubblica fognatura potranno essere dotati, prima del punto di immissione, di uno strumento fisso per la misurazione di portata dello scarico. Il misuratore deve essere predisposto per essere collegato ad un campionatore automatico in continuo dello scarico.
2. I sistemi di misurazione della portata dello scarico sono obbligatori per tutti gli insediamenti produttivi soci del Consorzio. Il sistema dovrà essere realizzato secondo lo schema e le caratteristiche riportate negli allegati B e C del vigente Regolamento Generale. Il Consorzio potrà prescrivere all'insediamento produttivo anche l'installazione in forma definitiva o temporanea, di un campionatore automatico dello scarico.
3. I nuovi insediamenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni del punto 2 nei termini indicati dal Consorzio.
4. Il campionamento degli scarichi delle attività industriali associate, per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico di cui all'art. 24, Tabelle 1 e 2, è di tipo medio composito, effettuato di norma su 5 giorni lavorativi, comunque in rapporto al ciclo produttivo, e viene effettuato con frequenza tale da garantire per ogni insediamento almeno sei campioni all'anno. Le determinazioni analitiche sono effettuate utilizzando i metodi analitici ufficiali previsti dalla normativa.
5. Il monitoraggio degli scarichi per il controllo ai soli fini tariffari e verifica del carico inquinante complessivo in arrivo all'impianto viene effettuato in continuo a mezzo dei campionatori automatici installati a piè di fabbrica opportunamente programmati normalmente per raccogliere il campione medio ponderato dello scarico nell'arco temporale di 24/48 ore. Il campione, non stabilizzato, derivante da questo tipo di

prelievo può essere destinato alla determinazione almeno dei seguenti parametri: pH, COD (sul surnatante dopo sedimentazione), solidi sospesi, cloruri, solfati, cromo(III), azoto ammoniacale. I dati ottenuti sono correlati ai dati di esercizio dell'impianto di depurazione e ai dati rilevati in uscita dai diversi rami di fognatura che alimentano l'impianto. I risultati dei campioni vengono corredati dai dati di funzionamento del misuratore di portata. La media annuale dei diversi parametri ricavati dal monitoraggio in continuo viene confrontata con i limiti riportati nella Tabella 2 all'articolo 24 per l'applicazione della tariffa per il servizio di depurazione e delle sanzioni previste per gli eventuali superamenti.

6. L'ente gestore allo scopo di cui al punto 5 potrà mantenere sotto costante monitoraggio le aziende associate dotate di campionatore automatico, rilevando i parametri ritenuti necessari per la corretta applicazione delle tariffe di depurazione che tengono conto degli indici di qualità degli scarichi secondo le formule tariffarie elaborate dal Consorzio.

### Capo 3 – Norme e prescrizioni tecniche

**Articolo 28** – prescrizioni generali, canalizzazione delle acque meteoriche e di lavaggio impianti di addolcimento e/o di trattamento acque primarie

1. All'interno dell'opificio industriale, le diverse tipologie di scarico (industriale, domestico e meteorico) dovranno essere inizialmente raccolte e canalizzate separatamente con fognoli distinti. Prima dell'immissione nella pubblica fognatura, al limite di proprietà, dovrà essere realizzato il relativo pozzetto di ispezione ai sensi dell'articolo 31.
2. Le acque meteoriche non contaminate non possono essere canalizzate nella fognatura nera ma dovranno confluire separatamente nella rete di raccolta delle acque bianche. Le utenze industriali dovranno pertanto adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, come riportato negli articoli 13 e 14.
3. Nel rispetto delle normative vigenti in materia, i prodotti chimici allo stato liquido o in soluzione dovranno essere stoccati in apposite aree adeguatamente coperte e/o protette e dotate di sistemi atti a contenere gli eventuali sversamenti accidentali per consentirne un adeguato recupero o trattamento per lo smaltimento finale. Qualora nei piazzali di pertinenza dell'insediamento produttivo fossero realizzati degli stoccaggi di prodotti chimici, tali stoccaggi dovranno, essere dotati di adeguati contenimenti collegati con la fognatura industriale a monte del misuratore di portata dello scarico, a mezzo di apposita tubazione dotata di valvola di sezionamento opportunamente sigillata. Il contenimento deve essere tale da rendere possibile il recupero quantitativo

- del prodotto fuoriuscito. Qualora tale operazione non risultasse per qualche motivo praticabile, il titolare dell'insediamento produttivo dovrà richiedere, all'Ufficio Tecnico del Consorzio Cuoio Depur, una specifica autorizzazione indicando la quantità da sversare ed allegando la scheda tecnica del prodotto fuoriuscito. L'Ufficio Tecnico del Consorzio Cuoio Depur, fatte le opportune verifiche, potrà autorizzare tale operazione.
4. Gli scarichi di tipo domestico derivanti dai servizi igienici, bagni, docce, mense ecc., presenti nell'insediamento produttivo, dovranno essere canalizzati tramite apposito fognolo distinto e riuniti alla canalizzazione che raccoglie gli scarichi industriali, a monte dei sistemi di misurazione e/o campionamento, quando previsti dal regolamento, e comunque a monte del pozzetto di ispezione finale. Gli insediamenti esistenti dovranno adeguare le proprie canalizzazioni entro i termini stabiliti dall'articolo 53 del presente regolamento. Resta comunque fissato che nel caso di ristrutturazioni o di lavori che richiedano attività edilizia, da realizzare prima della scadenza del termine per l'adeguamento, tali lavori verranno autorizzati solo se prevedono anche la risistemazione delle canalizzazioni.
  5. Le acque di lavaggio degli impianti di addolcimento e deferrizzazione dovranno essere convogliate nella fognatura industriale a monte dei sistemi di misurazione e campionamento. Gli insediamenti esistenti dovranno adeguarsi entro i termini e con le modalità previste dall'articolo 53 del presente regolamento.
  6. Il collettamento delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio dei piazzali degli insediamenti industriali all'impianto di depurazione consortile, dovrà essere eseguito tramite appositi sistemi di sfioro delle suddette acque, come realizzato nelle aree conciarie miste di Ponte a Egola, tramite una tubazione di collegamento tra la fognatura per acque meteoriche e quella per le acque reflue urbane di idonea sezione, che consente il collettamento delle prime acque in arrivo (quindi sia di lavaggio che di pioggia) all'impianto di depurazione.
  7. Per le zone esclusivamente conciarie (Romaiano 1 e 2), è stata realizzata, una vasca di raccolta con una pompa adeguatamente dimensionata alle portate in arrivo, che consente pertanto il collettamento delle acque di cui al punto 6 all'impianto di depurazione. In collaborazione con il Servizio Locale del Dipartimento ARPAT di Pisa, sulla base della piovosità media e delle superfici interessate, è stato stabilito di realizzare una vasca di raccolta di almeno 50 mc, con l'installazione di una pompa in grado di garantire un'aspirazione di 25 mc/ora con una portata massima giornaliera da inviare all'impianto di 120 mc, che garantisce comunque il trattamento delle acque di prima pioggia. In caso di necessità si può agire modificando la portata massima prelevata, garantendo il prelievo di volumi maggiori di acque, per il tempo necessario e sufficiente a gestire situazioni di criticità.



**Articolo 29** – disciplinare generale di allacciamento alla pubblica fognatura caratteristiche tecniche dei fognoli di allacciamento

1. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno essere realizzati e dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.
2. I materiali dovranno essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi. Sono vietati tubi in cemento non rivestito.
3. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere senza perdite alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.
4. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli non inferiori a 45°.
5. Nessun condotto potrà immettersi direttamente in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore avvengono mediante pezzi speciali.
6. I fognoli di raccolta delle diverse tipologie di scarico (acque domestiche, industriali e meteoriche) prima dell'immissione nel recapito finale, ovvero in prossimità del limite di proprietà, devono essere dotati di idoneo pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni.
7. I Nuovi insediamenti produttivi dovranno richiedere il nulla osta per l'allacciamento al collettore fognario industriale mediante un apposito modulo disponibile presso gli uffici tecnici. Nel modulo sono specificate ulteriori norme tecniche e prescrizioni per la realizzazione dell'allaccio alla fognatura industriale e della rete fognaria interna all'insediamento produttivo, la corretta esecuzione dei lavori di allacciamento è condizione necessaria per l'ottenimento del parere positivo di accettabilità dello scarico in fognatura.
8. L'allacciamento delle canalizzazioni delle acque nere alla pubblica fognatura deve essere realizzato dagli utenti secondo le norme tecniche stabilite dal disciplinare generale approvato con deliberazione del consiglio comunale di S. Miniato n°198 in data 15/05/1981, dal regolamento edilizio comunale e dalle eventuali prescrizioni emanate dall'ente gestore del servizio di fognatura, nonché secondo le norme tecniche e prescrizioni previste nel modulo di richiesta di allaccio di cui al punto 7.
9. Devono comunque essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) la condotta di collegamento (fognolo di allacciamento), fra l'insediamento ed il collettore o adduttore comunale, deve essere costituita da una tubazione in p.v.c. del tipo per fognature stradali (p.v.c. tipo 303);
  - b) la tubazione deve avere un diametro  $\geq 250$  mm ed una pendenza  $\geq 3\%$ ;
  - c) nei tratti esterni al resede dell'edificio, la tubazione deve avere un ricoprimento sulla generatrice superiore  $\geq 1,20$  m;
  - d) la tubazione deve essere allettata in sabbia e il ripristino della pubblica via o della proprietà di terzi deve essere effettuato a regola d'arte; qualora non sia possibile rispettare l'altezza minima del ricoprimento prevista al punto c), la generatrice superiore della tubazione deve essere protetta anche da idoneo massetto in calcestruzzo armato;
  - e) l'asse della condotta privata, nell'ultimo tratto, deve formare con l'asse della condotta comunale un angolo tale che la percorrenza dei liquami subisca un cambio di direzione inferiore a  $90^\circ$ , inoltre la generatrice inferiore del fognolo di allacciamento nel punto dello scarico deve risultare ad una quota maggiore di quella della generatrice superiore della condotta comunale;
  - f) in ogni vertice previsto sul tracciato planimetrico del fognolo di allacciamento deve essere inserito un pozzetto per la manutenzione dei tratti di fognatura interessati; i pozzetti dovranno essere comunque realizzati con una frequenza media di un pozzetto ogni 20/30 m.
10. Appena ultimati i lavori di costruzione della canalizzazione di adduzione al collettore fognario comunale, il titolare dello scarico ne darà comunicazione all'ente che gestisce il servizio di fognatura il quale, verificata la regolarità dell'esecuzione e dei permessi ottenuti, rilascerà nulla osta per l'immissione dei liquami nel collettore comunale, propedeutico all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico.

**Articolo 30** – manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento alla rete fognaria industriale

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte degli enti di gestione secondo le rispettive competenze, salvo addebitare i costi derivanti agli utenti nei casi previsti dal successivo punto 4.

2. Gli utenti del collettore industriale segnalano al Comune o all'ente gestore le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.
3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicate in proprietà privata sono a carico degli utenti che debbono provvedervi a propria cura e spesa, essendo responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque fino al collettore o adduttore comunale. Sono naturalmente a carico degli utenti le operazioni di pulizia dei fognoli di allacciamento fino all'altezza dell'innesto nel collettore o adduttore comunale.
4. Gli utenti sono comunque responsabili degli intasamenti e di ogni altra disfunzione o danno alle infrastrutture ubicate in suolo pubblico, nonché dei danni a terzi, che dovessero derivare da carente manutenzione, pulizia, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
5. È facoltà del Comune e/o del gestore ordinare agli utenti l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione dei fognoli di allacciamento con l'indicazione di un termine di ultimazione dei lavori, trascorso inutilmente il quale gli enti provvedono d'ufficio all'esecuzione degli interventi, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi.

### **Articolo 31** – pozzetti e griglie

1. Tutti i collettori di allacciamento alla fognatura comunale devono essere dotati, prima del punto di immissione nella pubblica fognatura, ovvero in prossimità del limite di proprietà, di un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni, accessibile e predisposto alla sigillatura che sarà effettuata a cura del gestore dell'impianto di depurazione.
2. Nel caso l'insediamento non sia obbligato ad installare i sistemi di misurazione e controllo di cui all'articolo 32 è fatto obbligo di installare un pozzetto a monte di quello previsto al punto precedente, recante una griglia con interspazi non superiori a 1 cm, disposta con un'inclinazione non inferiore a 20 gradi sulla verticale. La griglia predetta sarà fissata nella normale posizione e non sarà estraibile a discrezione dei titolari degli insediamenti produttivi. Questa potrà essere estratta solo in caso di emergenza, previa comunicazione al gestore dell'impianto di depurazione ed autorizzazione da parte dello stesso.

3. Nessun tipo di scarico può essere convogliato a valle del sistema di misurazione e/o campionamento, se previsto, e comunque a valle del pozzetto di ispezione finale. E' fatto altresì assoluto divieto di installare BY PASS diretti a consentire l'immissione dei liquami in fognatura a valle dei sistemi di controllo adottati e dei sistemi di grigliatura e misurazione descritti.
4. Pozzetti e le apparecchiature citate in questo articolo dovranno essere realizzati secondo gli schemi di cui agli allegati B e C. Il Consorzio può prescrivere l'obbligo di installare un sistema di grigliatura automatico autopulente qualora fosse riscontrata, nei reflui industriali scaricati, una elevata concentrazione di solidi sospesi o di altri materiali che possano pregiudicare il corretto funzionamento delle fognature industriali.

**Articolo 32** – campionatori e misuratori di portata

1. I fognoli di allacciamento alla pubblica fognatura potranno essere dotati, prima del punto di immissione in pubblica fognatura, di uno strumento fisso per la misurazione di portata dello scarico. Il misuratore deve essere predisposto per essere collegato ad un campionatore automatico e continuo dello scarico.
2. I sistemi di misurazione della portata dello scarico sono obbligatori per tutti gli insediamenti produttivi soci del Consorzio. Il sistema dovrà essere realizzato secondo lo schema e le caratteristiche riportate nell'allegato C. Il Consorzio potrà prescrivere all'insediamento produttivo anche l'installazione in forma definitiva o temporanea, di un campionatore automatico dello scarico.
3. Gli insediamenti esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni del punto 2 nei termini indicati dal Consorzio.
4. Il campionamento degli scarichi delle attività conciarie in pubblica fognatura, per la verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 24, è di tipo medio composito, effettuato di norma su 5 giorni lavorativi, e comunque in rapporto al ciclo produttivo. I dati ottenuti sono correlati ai dati di esercizio dell'impianto di depurazione e ai dati rilevati in uscita dai diversi rami di fognatura che alimentano l'impianto. Il campione viene prelevato corredato dai dati di funzionamento del misuratore di portata.
5. Il prelievo del campione da destinare alle analisi di controllo e verifica del carico inquinante complessivo in arrivo all'impianto, può essere effettuato anche a mezzo dei campionatori automatici installati a piè di fabbrica opportunamente programmati.

Il campione, non stabilizzato, derivante da questo tipo di prelievo può essere destinato alla determinazione almeno dei seguenti parametri: pH, COD (sul filtrato), solidi sospesi cloruri, solfati, solfuri, cromo(III), azoto ammoniacale.

6. L'ente gestore del servizio di depurazione potrà mantenere sotto costante monitoraggio le aziende dotate di campionatore automatico, rilevando i parametri ritenuti necessari per la corretta applicazione delle tariffe di depurazione che devono tenere conto degli indici di qualità degli scarichi, secondo le formule tipo riportate negli articoli 43 e 44. Il Consorzio potrà effettuare campionamenti automatici stabilendo tempi diversi al fine di ottenere il campione più idoneo a determinare la natura e la tipologia degli scarichi. Per gli insediamenti paraconciari appartenenti alla categoria G, il Consorzio, allo scopo di determinare l'effettiva natura degli scarichi e le eventuali variazioni qualitative, ha la facoltà di installare, per un periodo di tempo ritenuto necessario, un duplice sistema di campionamento e monitoraggio degli scarichi.

**Articolo 33** – approvvigionamento idrico, misura della quantità

1. Per gli scarichi industriali che si approvvigionano totalmente dal pubblico acquedotto la misura della quantità scaricata sarà desunta dalle letture del misuratore di utenza (contatore) installato dal servizio acquedottistico.
2. Come riportato nell'art. 15, ogni sistema di approvvigionamento autonomo di acqua per la lavorazione industriale (compreso eventuali approvvigionamenti di acque piovane) deve essere dotato di idoneo contatore per la misura delle quantità prelevate.
3. Il contatore deve essere installato immediatamente a valle della fonte di approvvigionamento alla minima distanza idonea al corretto funzionamento dello strumento di misura. In pratica l'installazione dovrà essere effettuata immediatamente all'uscita del pozzo, avendo cura di mettere in netta evidenza (canale ispezionabile o tubazioni fuori terra) il tratto di tubazione che va dall'uscita del pozzo al contatore stesso. Dove è necessario installare filtri dissabbiatori o qualsiasi altro tipo di accorgimento sarà obbligo farne espressa richiesta al Consorzio Cuio Depur che provvederà alla piombatura dell'apparecchio stesso.
4. Nei casi di anomalie di funzionamento (ripetuti guasti del contatore o errate misurazioni) l'ente gestore del servizio di depurazione, può autorizzare installazioni in posizione diversa, ovvero a maggiori distanze dal punto di prelievo (anche a valle dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua di lavorazione). In questi casi il tratto di tubazione

dal punto di prelievo dell'acqua fino al contatore deve essere totalmente e facilmente ispezionabile.

5. Il titolare dello scarico è comunque responsabile della manutenzione e del corretto funzionamento degli strumenti di misura delle acque prelevate dalle diverse fonti. L'eventuale mancato funzionamento dovrà essere tempestivamente comunicato al consorzio e all'autorità competente e ripristinata l'efficienza entro tempi tecnici strettamente necessari. Per il periodo di mancato funzionamento dello strumento di misurazione all'utente verrà imputato un prelievo giornaliero convenzionalmente estrapolato dai dati di prelievo medi di periodi immediatamente precedenti e successivi al guasto.
6. Ogni insediamento produttivo associato deve provvedere ad inviare al Consorzio la denuncia dei quantitativi di acqua prelevati mensilmente. La denuncia deve essere inoltrata entro il quinto giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la misura, pena l'applicazione delle sanzioni previste, fino alla revoca del parere di accettabilità nei casi di reiterati ritardi.
7. Ogni qualvolta, più aziende si approvvigionano da uno o più pozzi comuni dovrà essere installato un contatore (contatore generale) immediatamente all'uscita del pozzo. Dovranno, inoltre, essere installati contatori sulle tubazioni che, a valle del contatore generale, permettono l'approvvigionamento di acqua alle singole aziende. Le aziende condomine dovranno ottemperare obbligatoriamente a quanto di seguito disposto:
  - fra le ditte che si approvvigionano dal medesimo pozzo dovrà essere indicata l'azienda titolare del pozzo;
  - tutte le aziende condomine dovranno dichiarare, nell'apposito modulo predisposto dal Consorzio il nominativo dell'azienda titolare del pozzo;
  - nell'apposita cartella di registrazione dei consumi le aziende condomine dovranno indicare sia la lettura mensile del contatore generale che del proprio contatore parziale;
  - in fase di conguaglio annuale in caso di differenza positiva tra la totalizzazione annuale del contatore generale e la sommatoria delle totalizzazioni dei contatori parziali delle aziende condomine, i metri cubi in eccedenza verranno addebitati proporzionalmente ai consumi annuali dei contatori parziali;

- le ditte sono responsabili in solido ai fini delle violazioni amministrative e penali previste in materia delle normative vigenti.
8. Entro il 15 febbraio di ogni anno ogni utente industriale dovrà comunque presentare al gestore dell'impianto di depurazione ed alle amministrazioni interessate, tramite i modelli predisposti dagli appositi uffici, denuncia della quantità dell'acqua complessivamente prelevata e della quantità e qualità dell'acqua scaricata nell'anno precedente con l'indicazione delle diverse tipologie di prelievo delle quantità di acqua di lavorazione (acquedotto, fonti autonome come pozzi, acque meteoriche etc.).
  9. I contatori, installati e mantenuti in efficienza, come sopra detto, ad esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano le acque, dovranno essere atti a misurare tutte le acque prelevate, le Ditte che hanno forti consumi di acqua dovranno utilizzare contatori a 5 o 6 cifre, ed installare i predetti contatori in luoghi che permettano un facile accesso ed una facile lettura delle misurazioni effettuate.
  10. L'obbligo della installazione del contatore dovrà essere assolto prima del rilascio delle autorizzazioni allo scarico e/o dell'autorizzazione all'esercizio.
  11. Qualora sulla tubazione del pozzo si debba derivare una linea a servizio della rete antincendio, tale derivazione deve essere effettuata a valle del contatore. Per evitare perdite di carico che potrebbero pregiudicare la portata istantanea sulla linea antincendio è preferibile installare un misuratore di portata elettromagnetico in alternativa al contatore meccanico.
  12. Nel caso che un'utente abbia dei problemi di prelievo per mancanza momentanea di acqua nel proprio pozzo, sarà data la possibilità di prelevare acqua dal pozzo del proprio vicino di stabilimento ove esistente. Dovrà essere fatta domanda preventiva sottoscritta anche dall'azienda o persona fisica che darà la possibilità di prelievo, al Consorzio Cuio Depur indirizzata all'Ufficio Tecnico, richiedendo un sopralluogo di verifica. Dovrà essere prevista l'installazione di un contatore parziale opportunamente piombato dal Consorzio Cuio Depur, che dovrà obbligatoriamente essere riportato nella cartella consumi delle due o più aziende. I consumi registrati dal contatore parziale dovranno essere defalcati dai consumi dell'azienda prestatrice e invece sommati a quelli dell'azienda che richiede il prestito di acqua, sgravando la prestatrice da qualsiasi obbligo nei confronti di detti consumi. Alla fine del periodo di prestito d'uso dovrà essere fatta debita comunicazione al Consorzio Cuio Depur, sottoscritta anche dall'azienda prestatrice, dove si dichiarano le letture e i consumi totali del periodo di riferimento.

13. I consumi annuali, le perdite e i momentanei utilizzi non ad uso industriale potranno essere valutati dal Consorzio Cuoio Depur solo dopo tempestiva e preventiva comunicazione scritta dell'utente, in cui deve essere indicato il guasto, l'anomalia e il quantitativo ipotetico di acqua prelevata per scopi diversi dalle lavorazioni industriali.
14. Nel caso di guasto del sistema di misurazione dell'acqua prelevata l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione al Consorzio Cuoio Depur ai sensi dell'articolo 34, comma 3 e 4, del presente regolamento. Per la determinazione dei consumi nelle mensilità in cui si sono verificati i guasti, viene calcolata la media dei consumi nel periodo precedente e successivo alla rottura.

#### **Articolo 34 – piombature**

1. Gli strumenti di misurazione dell'acqua prelevata devono essere predisposti per la sigillatura a cui provvederà l'ente gestore del servizio di depurazione.
2. Una volta eseguita la installazione del contatore, gli interessati dovranno far pervenire al Consorzio una dichiarazione scritta, da redigersi su apposito modulo (disponibile presso l'Ufficio Tecnico) con la quale sarà comunicata l'avvenuta installazione del contatore, del quale saranno altresì indicati il tipo, la marca ed il numero di matricola e lettura di partenza. Analoga dichiarazione dovrà essere presentata ogni qualvolta si intenda effettuare il cambiamento del contatore denunciato e prima di procedere al cambiamento dello stesso.
3. La sigillatura potrà essere tolta solo in casi di emergenza o di guasto dello strumento di misura, previa comunicazione telegrafica (anche a mezzo e-mail) al Consorzio. Nella comunicazione dovrà essere indicato il numero di matricola del contatore e la misura dei mc. registrati, la causa e i tempi necessari previsti per l'intervento. Il Consorzio provvederà entro 24 ore a rimuovere i sigilli, trascorso tale termine l'azienda è autorizzata a provvedere autonomamente.
4. Ultimati i lavori di cui al precedente punto 3, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al Consorzio, che provvederà alla apposizione dei sigilli rimossi.
5. Tutti i pozzetti, compresi quelli di ispezione realizzati nella rete di fognatura interna alla proprietà del fabbricato industriale a valle del sistema di misurazione e controllo e comunque quelli che possono determinare immissioni a valle del campionatore e misuratore di portata allo scarico, dovranno essere predisposti per la sigillatura a cui provvederà il Consorzio.



6. Il campionario, gli stoccaggi dell'acqua di lavorazione, le flange, le saracinesche e tutti i possibili punti di immissione nel sistema di prelievo e di scarico dell'acqua, dovranno essere predisposti per la sigillatura a cui provvederà il Consorzio Cuio Depur.
7. In tutti i casi per la rimozione dei sigilli per comprovate necessità, l'insediamento produttivo dovrà attenersi alle procedure previste ai punti 2 e 3 del presente articolo.
8. Per le inadempienze procedurali e sostanziali eventualmente rilevate sugli argomenti trattati in questo articolo saranno applicate le penali e le sanzioni previste, l'ente gestore potrà a suo insindacabile giudizio, per inadempienze gravi o reiterate, richiedere all'ente competente per il rilascio, la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

#### **Articolo 35** – sistemi di pretrattamento liquami

1. Essendo stato realizzato un impianto centralizzato in grado di depurare gli scarichi industriali conciarci degli utenti soci ed essendo ancora elevata la capacità residua di trattamento dell'impianto, anche al fine di ridurre i costi generali e gli impatti ambientali, è espressamente vietato agli utenti industriali soci del consorzio la realizzazione di impianti di pretrattamento e/o depurazione in sito del proprio scarico.
2. In deroga al comma 1, il Consorzio, in casi particolari e in presenza di specifiche lavorazioni che necessitino, prima dello scarico in fognatura, della rimozione di inquinanti peculiari, può prescrivere al generico utente la realizzazione di idoneo impianto di pretrattamento. Nell'ottica dell'attuazione dell'Accordo di Programma per la riorganizzazione della depurazione industriale del Comprensorio del Cuio, si intende che le eventuali prescrizioni decadranno al momento dell'inizio del trattamento congiunto dei reflui industriali presso l'impianto di Santa Croce Sull'Arno. La nuova società di gestione del sistema integrato di depurazione valuterà l'effettiva necessità di tali prescrizioni.
3. Di questi impianti resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni o qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
4. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 20, in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'amministrazione competente ed al Consorzio.

5. L'ente di gestione provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di corto circuitazione dell'impianto di pretrattamento.
6. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente di gestione, il quale ha la facoltà di prescrivere eventuali limitazioni.
7. Il personale dell'ente di gestione ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.
8. Gli impianti di pretrattamento liquami a piè fabbrica, come anche i macchinari e i manufatti necessario allo scarico in fognatura (grigliature, vasche di accumulo etc.), dovranno essere dotati di appositi sistemi di contenimento in modo da consentire il riciclo del liquame eventualmente sversato in testa all'impianto. Gli impianti di cui sopra dovranno essere realizzati e gestiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento atmosferico e comunque in maniera tale da evitare emissioni maleodoranti in atmosfera.
9. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilabili a quelli industriali sono, comunque, tenuti a rispettare le prescrizioni di massima di seguito indicate:
  - a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
  - b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
  - c) gli scarichi solidi di lavorazione delle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;
  - d) i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
  - e) gli olii esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
  - f) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi di oli minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità.

- Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
- g) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esausti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
  - h) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
  - i) gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria, oltre ad adeguarsi alle prescrizioni e ai limiti di accettabilità previsti, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione;
  - j) gli insediamenti conciarci che effettuano operazioni di concitura al minerale utilizzando sali di cromo, devono recuperare tale elemento dalle fasi di concitura in maniera tale da rispettare nello scarico dell'azienda, per il parametro cromo(III), il valore limite riportato nell'articolo 24, tabella 1.
10. Gli utenti industriali soci del Consorzio dotati di sistemi di pretrattamento potranno essere sottoposti ad una articolazione tariffaria specifica che tenga conto anche della effettiva degradabilità degli inquinanti scaricati.
11. Gli impianti di pretrattamento esistenti, se non espressamente prescritti, devono essere dismessi entro i termini indicati dal Consorzio e comunque al momento del conferimento dei liquami all'impianto di Santa Croce Sull'Arno per il trattamento congiunto degli scarichi industriali del Comprensorio, secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma Quadro (AdP) di cui al comma 2, stipulato con il Ministero dell'Ambiente il 08.04.2008.

### **TITOLO 3 – NORME PER L'ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI**

#### **Capo 1 – Autorizzazioni, limiti e divieti**

##### **Articolo 36 – criteri generali**

1. Ai sensi dell'articolo 124, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e salvo diversa disciplina regionale, gli scarichi di acque reflue domestiche e quelli assimilabili sono sempre ammessi nella rete fognaria pubblica nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti contenuti nei regolamenti di accettabilità degli scarichi in fognatura, nonché di eventuali prescrizioni del gestore del servizio di depurazione e degli organi tecnici

competenti in materia. I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche devono comunque richiedere l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura con la presentazione della documentazione e degli elaborati tecnici previsti dai regolamenti e dalla normativa vigente.

2. Il titolare dello scarico dovrà presentare al Gestore una dichiarazione di conformità dello scarico alle vigenti normative in materia e alle disposizioni contenute nei regolamenti di accettabilità degli scarichi in fognatura dei Gestori, utilizzando i modelli predisposti dai competenti uffici; in particolare, per gli scarichi afferenti al collettore fognario industriale, dovranno essere indicate le specifiche dei sistemi adottati per evitare, in caso di cattivo funzionamento della pubblica fognatura, la risalita del liquame nelle canalizzazioni private. Qualsiasi modifica al sistema di smaltimento dei liquami, dovrà essere preventivamente comunicata al Gestore.
3. Nel caso di presentazione di istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche da parte di insediamenti produttivi, il SUAP provvederà alla trasmissione della documentazione all'ente gestore del servizio di depurazione per le verifiche e i controlli di competenza.
4. Sono comunque soggetti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità stabilite nel Titolo 2, gli scarichi non assimilabili a quelli domestici, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale.

#### **Articolo 37** – limiti di accettabilità

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature munite di impianto di depurazione terminale, sono sempre ammessi e, nel caso di fognatura nera, devono essere di tipo diretto. Nei casi di fognature miste, il titolare dello scarico è obbligatoriamente tenuto all'adozione di sistemi di pretrattamento, tipo fosse biologiche o similari, per evitare fenomeni di sedimentazione e/o di setticizzazione del liquame all'interno delle condotte.
2. Con la realizzazione e il progressivo ampliamento del sistema fognario separato i Sindaci provvederanno con propria ordinanza ad imporre l'obbligo di allacciamento alla fognatura separata secondo procedure e norme tecniche e finanziarie opportunamente specificate. Tale obbligo si intende esteso anche a tutte le utenze comunque servite da fognatura pubblica (sia mista che separata) che attualmente non siano ancora allacciate alla stessa. I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall'entrata in funzione del sistema separato di fognatura, dovranno provvedere entro il termine che l'Amministrazione Comunale stabilirà nell'Ordinanza Sindacale, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi

neri e delle fosse biologiche ed alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere.

## Capo 2 – Norme tecniche

### Articolo 38 – prescrizioni generali

1. È fatto obbligo installare prima dell'allacciamento alla pubblica fognatura un idoneo pozzetto di ispezione, preferibilmente al limite della proprietà privata.
2. Tutte le eventuali calate degli edifici convoglianti scarichi sia di acque nere che bianche, dovranno essere munite, prima dei fognoli di allacciamento alla pubblica fognatura, di un sifone con esalatore a sezione agevolmente controllabile.
3. È assolutamente vietato l'allacciamento al collettore industriale di condotte recanti acque meteoriche o acque meteoriche miste ad acque reflue
4. Le opere di allacciamento alla fognatura dovranno essere eseguite in conformità alle disposizioni del presente regolamento, nonché ad eventuali prescrizioni tecniche contenute nell'atto autorizzatorio, dovranno inoltre essere rispettate le condizioni contenute negli atti e nei permessi di cui al successivo punto 6.
5. In particolare, per gli scarichi immessi nel collettore industriale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) la condotta di collegamento (fognolo di allacciamento), fra l'insediamento ed il collettore e adduttore comunale, deve essere costituita da una tubazione in p.v.c. del tipo per fognature stradali (p.v.c. tipo 303);
  - b) il diametro e la pendenza della tubazione deve essere tale da consentire il regolare deflusso delle portate previste;
  - c) nei tratti esterni al resede dell'edificio, la tubazione deve avere un ricoprimento sulla generatrice superiore a 1,20 m;
  - d) la tubazione deve essere allettata in sabbia e il ripristino della pubblica via o della proprietà di terzi deve essere effettuato a regola d'arte; qualora non sia possibile rispettare l'altezza minima del ricoprimento prevista al punto c), la generatrice superiore della tubazione deve essere protetta da idoneo massetto in calce struzzo armato;
  - e) l'asse della condotta privata, nell'ultimo tratto, deve formare con l'asse della condotta comunale un angolo tale che la percorrenza dei liquami subisca un cambio di direzione inferiore a 90°, inoltre la generatrice inferiore del fognolo di allacciamento nel punto dello scarico deve risultare ad una quota maggiore di quella della generatrice superiore della condotta comunale;

- f) i pozzetti di ispezione devono essere inseriti in ogni vertice previsto sul tracciato planimetrico del fognolo di allacciamento e comunque realizzati con una frequenza media di un pozzetto ogni 20/30 m.
  - g) devono essere messi in atto, tramite appositi strumenti di contenimento, tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che in caso di cattivo funzionamento della pubblica fognatura, non si verifichi risalita del liquame attraverso la condotta di allacciamento alla fognatura stessa.
6. Per le condotte realizzate in proprietà pubblica dovranno essere acquisiti i necessari permessi per l'esecuzione dei lavori che dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni.
  7. Quando l'utenza che origina scarichi di tipo domestico viene allacciata al collettore fognario industriale è vietato l'uso di fosse settiche biologiche, vasche Imhoff e manufatti similari che comportino la sosta prolungata dei liquami, tranne nei casi in cui sono previsti in maniera specifica. Pertanto, tali manufatti se esistenti al momento dell'allacciamento sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione, ovvero riempimento con materiale inerte costipato. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette. Si sottolinea tuttavia che, ogni qual volta risulti tecnicamente possibile per la presenza e la vicinanza della rete fognaria domestica, le utenze che originano esclusivamente scarichi di natura domestica o comunque assimilabile ai domestici, dovranno necessariamente essere allacciate a tale rete fognaria.
  8. Il Comune consultato l'ente di gestione, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui al precedente comma.
  9. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezioni dello scarico fin dall'attivazione.

**Articolo 39** – approvvigionamento idrico da fonti autonome, tariffa del servizio, campionamenti e controlli

1. Chiunque si approvvigioni in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dovrà installare appositi strumenti per la misura delle acque prelevate.
2. Il contatore deve essere installato immediatamente a valle della fonte di approvvigionamento alla minima distanza idonea al corretto funzionamento dello strumento di misura.

3. Il titolare dello scarico è comunque responsabile della manutenzione e del corretto funzionamento dello strumento di misura.
4. Entro il 15 Febbraio di ogni anno, coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare al Gestore del Servizio Idrico integrato e al gestore del servizio di depurazione, qualora non coincidessero, il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela dell'acque dall'inquinamento. I dati richiesti dovranno essere riferiti al periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre dell'anno precedente. La denuncia delle acque prelevate e scaricate dovrà contenere i dati utili per il calcolo della tariffa, nonché tutte le informazioni ritenute necessarie per la corretta gestione degli scarichi.
5. I soggetti competenti al controllo e il personale del consorzio possono effettuare le necessarie verifiche del rispetto delle prescrizioni regolamentari, sulla base di programmi mirati ad accertamenti fiscali per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, ai fini gestionali e tariffari, nonché allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità imposti dalla normativa vigente.
6. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento e la depurazione delle acque reflue derivanti dai fabbricati pubblici e privati, adibiti ad usi domestici o assimilabili, è previsto per gli utenti il pagamento di apposite tariffe stabilite dal gestore del servizio idrico integrato ed autorizzate dall'Autorità di Ambito. La tariffa viene calcolata sulla base del 100% dell'acqua prelevata o comunque assunta e misurata da apposito contatore installato sull'utenza. Detta tariffa verrà applicata anche a tutte le utenze domestiche e assimilabili che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto e che scaricano i reflui emunti in pubblica fognatura. Nel caso che il prelievo autonomo risulti non dotato di idoneo strumento di misura, la quantità annua prelevata presunta verrà stimata non inferiore a 90 metri cubi di acqua per ogni persona utilizzatrice.
7. Nel caso in cui le utenze domestiche e quelle assimilate scarichino nella fognatura di adduzione dei liquami al depuratore, gestito dal Consorzio Cuio Depur S.p.A., la tariffa relativa al servizio di depurazione ed eventualmente di fognatura, se il tratto di fognatura interessato è gestito dallo stesso consorzio, è dovuta al gestore del servizio di depurazione. Per regolare il trasferimento della tariffa riscossa dal gestore del Servizio Idrico Integrato al gestore diverso del servizio di depurazione dovrà essere stipulata apposita convenzione tra i gestori interessati.
8. Nel caso di scarichi assimilati ai domestici per autocertificazione, durante i controlli di cui al punto 5, si potrà procedere all'esecuzione del prelievo di un campione dello scarico. Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi ad

intervalli di tempo variabile a formare un campione medio composito in funzione dei tempi, delle modalità e delle caratteristiche dello scarico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

## Capo – Acque meteoriche, di lavaggio e di prima pioggia

### *Articolo 40* – prescrizioni

1. Le acque meteoriche sono per definizione prive di sostanze inquinanti. Il problema dell'inquinamento delle acque di dilavamento o di prima pioggia, sorge laddove esse vengono a contatto con elementi inquinanti che talvolta si trovano nei piazzali, nelle strade e nelle aree impermeabili. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
2. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici e ambientali, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs.152/2006 le regioni disciplinano:
  - le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
  - i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione nei casi in cui, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. La norma di riferimento regionale è costituita dalla L.R. 20/2006 e s.m.i. e dal relativo regolamento D.P.G.R. 46/R/2008 nella quale si individuano le attività generanti acque di prima pioggia contaminate per le quali è necessaria specifica autorizzazione a seguito della presentazione di un Piano di Monitoraggio e Gestione della acque meteoriche dilavanti. Possono essere considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che:
  - l'evento si verifichi in 15 minuti;
  - i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a 1, per le superfici lastricate od impermeabilizzate, 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, 0 per le superfici coltivate



5. Il trattamento delle acque di prima pioggia deve attuarsi per eventi meteorici che si succedono a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a 48 ore. Ciò trova spiegazione nel fatto che dal momento in cui l'acqua della prima precipitazione dilava il piazzale, è necessario un certo tempo per raggiungere quantità inquinanti depositate sul piazzale tali da pregiudicare la qualità dell'acqua del secondo dilavamento.
6. Nel caso in cui l'acqua di prima pioggia venga convogliata in impianti di depurazione è necessario prevedere una canalizzazione di raccolta, tramite scarichi nel pavimento senza sifone o tramite canaletta di drenaggio. E' consigliabile prevedere una paratoia di calma posta all'ingresso del tubo di entrata, in modo da ridurre la velocità dei liquidi affluenti e facilitare la sedimentazione per gravità delle sostanze pesanti. Nel dimensionamento della vasca di raccolta si dovrà considerare un volume massimo di circa 1,2 - 1,3 volte il volume utile, pari a sua volta alla quantità di acqua (5 mm) che si raccoglie sui piazzali. Tutte le acque eccedenti il volume massimo vengono inviate nel bypass e da qui allo scarico finale delle acque meteoriche.
7. Al fine di prevenire l'inquinamento delle acque superficiali derivante dall'eventuale asportazione di particolari sostanze depositate sulle superfici impermeabili scoperte da parte di piogge o lavaggi delle suddette superfici, dovranno essere introdotti prima dello scarico delle fognature per le acque meteoriche in acque superficiali appositi sistemi di contenimento, che consentono il collettamento di tali acque all'impianto di depurazione. I sistemi saranno individuati per le varie situazioni presenti sul territorio, salvo diversa disciplina regionale, in accordo con il dipartimento ARPAT e realizzati dall'autorità competente, secondo quanto indicato nel presente regolamento.
8. Tutte le fognature miste attualmente esistenti potranno essere collegate agli impianti di depurazione solo se provviste di un idoneo sfioratore. Le portate delle fognature miste non dovranno in ogni caso superare il quantitativo pari a tre volte la portata media giornaliera in tempo secco.

#### **TITOLO 4 – REGIME TARIFFARIO**

##### **Capo 1 – Elementi generali della tariffa**

##### **Articolo 41 – tariffa per le utenze industriali**

1. Ai sensi dell'articolo 155, comma 4 e 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione per le utenze industriali è determinata sulla base della qualità delle acque reflue scaricate e della quantità delle acque prelevate (il volume dell'acqua scaricata è determinato pari al cento per cento del volume di acqua prelevata o fornita), fatta salva la possibilità di determinare

differenti meccanismi di tariffazione per gli utenti associati al Consorzio, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, atti a garantire la piena funzionalità del sistema di depurazione, secondo il principio del recupero dei costi e del principio *“chi inquina paga”* richiamati anche dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della L.R. 20/2006 è attribuita all'Autorità di Ambito la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque industriali, ivi inclusi quelle delle AMC ad esse assimilate ai sensi della normativa regionale, sulla base di quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Per gli scarichi industriali associati al Consorzio Cuio Depur, è stabilita dallo stesso consorzio una diversa articolazione della tariffa che, fatte salve le indicazioni della normativa e i principi emanati dall'Autorità di Ambito, tiene conto, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale e dal contratto d'uso dell'impianto di depurazione, dei reali costi annuali di esercizio e della loro equa ripartizione tra gli insediamenti produttivi soci, in base alle caratteristiche qualitative dello scarico e alle quantità prelevate, accuratamente monitorate e misurate a piè di fabbrica.

#### **Articolo 42** – tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche e per quelle assimilabili è in ogni caso stabilita dal Gestore Unico del servizio idrico integrato, sulla base dei quantitativi prelevati e secondo le parametrizzazioni concordate con l'Autorità di Ambito nell'apposita convenzione per il servizio.
2. Le tariffe di depurazione e fognatura delle utenze domestiche e di quelle assimilate alle domestiche che scaricano nelle fognature pubbliche asservite dall'impianto di depurazione gestito dal Consorzio sono rimosse dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, che svolge per tali utenze il servizio di acquedotto, salvo poi rifondere al Consorzio la quota concordata nell'atto di convenzione per il servizio di depurazione e, nel caso delle utenze che scaricano nei collettori fognari gestiti dal consorzio, per il servizio di fognatura.

## Capo 2 – Calcolo della tariffa

### Articolo 43 – calcolo della tariffa per gli utenti industriali soci del Consorzio

1. La formula per la ripartizione dei costi di depurazione, ovvero del canone annuale di utenza per i soci del consorzio, è costituita in estrema sintesi da due fattori che dipendono dalla diversa natura delle poste di bilancio.

$$T = F + Q$$

Dove **T** rappresenta il canone totale del servizio, mentre **F** rappresenta i costi indiretti o costi fissi di esercizio che risultano non direttamente proporzionali alla quantità e qualità dell'acqua scaricata, vengono pertanto parametrati in base al numero di azioni possedute dall'utente, ovvero al numero di metri cubi di acqua prenotata ed autorizzata, tenendo conto che ogni azione dà diritto, secondo un numero convenzionale, a scaricare in un'annualità 238 metri cubi di acqua. **Q** rappresenta invece i costi diretti di esercizio, ovvero quelli proporzionali alla quantità e qualità dell'acqua da depurare, vengono perciò parametrati sulla base dell'effettivo scarico di ogni utenza e della qualità dello stesso.

2. Esplicitando i termini **F** e **Q** in maniera più analitica, si ottiene la seguente formula tariffaria per l'utente *i-esimo*

$$T = fA_{zi} + dpV_i + \left( do \frac{O_i}{O_m} + df \frac{SS_i}{SS_m} \right) * V_i$$

Dove **A<sub>zi</sub>**, **V<sub>i</sub>**, **O<sub>i</sub>** e **SS<sub>i</sub>** rappresentano rispettivamente il numero di azioni, i metri cubi di acqua, il valore del COD e dei solidi sospesi scaricati dall'utente *i*-esimo, mentre **f**, **dp**, **do**, **df** sono parametri di costo medio proporzionali rispettivamente alle azioni, ai metri cubi di acqua effettivamente scaricata, al costo medio per l'abbattimento del COD e al costo medio per l'abbattimento dei solidi sospesi, ottenuti attraverso la ripartizione dei costi di bilancio, come riportato nell'allegato al contratto d'uso dell'impianto. Attraverso la rete di monitoraggio ad ogni utente viene assegnato, mediante le analisi effettuate, il valore di **V<sub>i</sub>** e i valori medi annuali di **O<sub>i</sub>** (COD medio) e **SS<sub>i</sub>** (solidi sospesi medi) dai quali è possibile poi ricavare i valori medi di tutti gli utenti, **O<sub>m</sub>** e **SS<sub>m</sub>**, e quindi la tariffa di fognatura e depurazione per ogni utente associato.

3. Fatto salvi i principi generali, gli indici e i parametri della tariffa per gli utenti soci sono fissati dal consiglio di Amministrazione del Consorzio ogni annualità in funzione dei dati di bilancio. Il consiglio può inoltre modificare ed introdurre nuovi parametri, in relazione a mutate esigenze normative e ad intervenute variazioni del processo di depurazione.

**Articolo 44** – calcolo della tariffa per gli utenti industriali non associati al Consorzio

1. Le lavorazioni diverse dalle categorie riportate nell'articolo 23, non assimilabili alle acque reflue domestiche, ma con caratteristiche qualitative simili, possono essere accettate dal Consorzio quali utenti del sistema di fognatura e depurazione senza obbligo di associarsi al Consorzio stesso, come riportato al punto 10 dell'articolo 9. In questi casi per il servizio di fognatura e depurazione si applicano le tariffe stabile dall'Autorità Idrica Toscana, riportate nell'allegato n°4 al Regolamento generale di Ambito.
2. Resta salva la possibilità di fissare, in ragione della tipologia quali-quantitativa dello scarico e previa convenzione tra il titolare del medesimo ed il Gestore, una tariffazione diversificata rispetto alla formula suddetta.

**Capo 3 – Applicazione e riscossione della tariffa**

**Articolo 45** – applicabilità della tariffa per gli utenti industriali

1. La tariffa industriale, definita dal precedente articolo, secondo quanto convenzionato con il S.I.I. è applicata dal Consorzio al quale deve essere inviata la denuncia annuale dei quantitativi prelevati autonomamente come riportato all'articolo 33.
2. Nel caso di utenze con approvvigionamento, parziale o totale, tramite pubblico acquedotto, il G.S.I.I. provvederà ogni anno a trasmettere al Consorzio i parametri rilevati per le utenze industriali necessari per l'applicazione della tariffa.
3. Nel caso delle utenze industriali associate al Consorzio Cuocio-Depur, la tariffa di cui all'art. 43 è applicata e riscossa direttamente dal Consorzio stesso, sulla base della quale provvede alla gestione, manutenzione e agli investimenti sugli impianti di trattamento e alla manutenzione ordinaria delle reti fognarie in gestione, affinché mantengano l'efficienza, la funzionalità e gli standard di qualità richiesti. La tariffa applicata alle utenze industriali associate al consorzio costituisce quindi la provvista in denaro necessaria a garantire la piena funzionalità del sistema di convogliamento e depurazione delle acque usate industriali.

**Articolo 46** – riscossione delle tariffe

1. La riscossione delle tariffe di cui al punto 3 dell'articolo 46 avviene in forme, tempi e modalità fissate dal consiglio di Amministrazione del Consorzio, tramite fatturazione mensile, salvo conguaglio finale, a bilancio annuale consuntivo. L'utente socio del Consorzio si obbliga al puntuale pagamento della tariffa, nei termini e nelle modalità stabilite dal Consorzio, come condizione sostanziale per l'effettuazione del servizio di depurazione.
2. Nel caso in cui la tariffa da applicare ai reflui industriali non associati al Consorzio nei distinti servizi di fognatura e depurazione faccia riferimento a gestori diversi tra loro, la ripartizione delle somme avviene mediante il ricorso ad accordi convenzionali. In caso di controversie sarà l'Autorità di Ambito a dirimere il contenzioso, elaborando idonee proposte di mediazione.
3. Le tariffe per gli scarichi domestici ed assimilabili sono sempre rimosse dal Gestore Unico nell'ambito del servizio idrico integrato. Per i servizi agli scarichi domestici che sono di fatto effettuati dal Consorzio Cuio Depur, la ripartizione delle somme deve essere regolata da apposita convenzione come riportato al comma 2 lettera b) dell'articolo 4.

**Articolo 47** – recupero tariffe non corrisposte

1. La tariffa delle utenze industriali dovrà essere corrisposta al Consorzio nelle modalità e nelle scadenze da questi fissate nei regolamenti di fornitura del servizio o di accettabilità degli scarichi. La differita o mancata corresponsione della tariffa da parte degli utenti interessati da contratti di fornitura del servizio potrà dare luogo alle procedure di riscossione coattiva fissate dalla normativa vigente.
2. Il mancato pagamento della tariffa di cui all'articolo 41 da parte degli utenti industriali soci del Consorzio, facendo venir meno la provvista di denaro necessaria a garantire la piena funzionalità del servizio di depurazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, determina l'esclusione dal consorzio dell'utente moroso, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale e dell'articolo 5 del contratto di fornitura del servizio, con la conseguente interruzione del servizio di depurazione. Tali condizioni determinano il decadimento del parere vincolante del gestore allegato all'atto autorizzativo, e la conseguente richiesta di revoca dell'autorizzazione allo scarico all'Autorità competente secondo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 21 del presente regolamento.

## TITOLO 5 – REGIME SANZIONATORIO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Capo 1 – Regime sanzionatorio

#### **Articolo 48** – norme di riferimento

1. La disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali prevista in materia di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è contenuta negli articoli 133 e seguenti del D.Lgs. n° 152/2006.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2 lettera a), della L.R. n°81/2000 e dell'articolo 22, comma 1, della L.R. 20/2006, qualora ricorrano le fattispecie di illecito amministrativo, contemplate all'articolo 133 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'Autorità competente.
3. L'accertamento dell'illecito e l'esercizio della competenza in materia da parte dell'Autorità competente, sono disciplinati nel titolo V del regolamento di Ambito.
4. Il contratto di fornitura del servizio stipulato con le utenze (*allegato A*) e il regolamento di accettabilità prevedono la disciplina relativa alle sanzioni per le inosservanze regolamentari; l'applicazione delle sanzioni è di competenza del Consorzio che ne stabilisce l'entità e le modalità, dove non siano espressamente previste negli atti regolamentari.

#### **Articolo 49** – inosservanza del regolamento

1. Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla legislazione vigente, nel caso di inosservanza delle prescrizioni e dei limiti del presente regolamento, il Consorzio, oltre all'applicazione delle sanzioni previste nel successivo articolo 50, denuncia l'Utente all'Autorità competente con la richiesta di procedere ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. secondo la gravità dell'infrazione:
  - a) alla diffida, indicando il termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

2. Le obbligazioni assunte dagli utenti attraverso il contratto d'uso dell'impianto di depurazione e gli obblighi derivanti dal presente regolamento, debbono ritenersi essenziali ed il mancato rispetto delle stesse, costituendo grave inadempimento, produrrà la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utente con la conseguente interruzione del servizio di depurazione, l'esclusione da socio del consorzio con richiesta all'autorità competente di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico.
3. Il mancato rispetto del presente regolamento e in genere delle obbligazioni assunte dall'Utente, indipendentemente dalle sanzioni penali e/o amministrative, comporterà per l'Utente responsabilità anche civilistica nei confronti del Consorzio e dei Consorziati. L'utente che, non ottemperando in tutto o in parte alle disposizioni contenute nel presente regolamento o nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, causi un danno alle strutture depurative o provochi inconvenienti al servizio è tenuto al risarcimento dei danni causati alle persone o cose la cui entità, vincolante per l'utente, verrà fissata con provvedimento motivato dal Consorzio Cuio Depur.
4. Nel caso specifico di reiterati mancati pagamenti delle tariffe previste all'articolo 43 per gli utenti soci, secondo quanto disposto dal contratto per l'uso del depuratore all'art. 12, il Consorzio può interrompere il servizio all'Utente, con l'esclusione immediata da socio del Consorzio. In questi casi oltre ad attivare le procedure fissate dalla normativa vigente per la riscossione coattiva delle somme dovute più gli interessi di mora (previsti dal D.Lgs. n° 231/2002), il Consorzio, per non mettere a repentaglio il servizio effettuato agli altri utenti, costituendo la tariffa la provvista necessaria alla funzionalità dell'impianto, revoca il nulla osta ed il parere di accettabilità formulato per l'utente in questione in sede di autorizzazione, chiedendo contestualmente all'Autorità competente di procedere alla immediata sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico.
5. Qualora l'utente, tenuto per qualsivoglia motivo ad interrompere gli scarichi in fognatura, non provveda dopo averne ricevuto diffida dagli enti competenti, il consorzio Cuio Depur potrà essere autorizzato a procedere, senza necessità di formalità, alla chiusura d'ufficio dello scarico, apponendo una flangia cieca, ovvero un tampone allo scarico, prima dell'immissione in fognatura.

## Capo 2 – Sanzioni

### **Articolo 50** – sanzioni amministrative interne

1. Per le inosservanze alle prescrizioni del Consorzio, da parte degli associati, che non costituiscono inadempienze gravi tali da determinare l'applicazione delle previsioni di cui al punto 2 dell'articolo 49, verranno comminate dal consorzio, maggiorazioni tariffarie, sanzioni o penali commisurate all'entità dell'infrazione, secondo i criteri e le modalità indicate nel relativo allegato D (Maggiorazioni tariffarie e applicazione delle penali per il superamento dei limiti di emissione allo scarico in fognatura), allo scopo di favorire il rispetto e il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati.
2. Il Consorzio nell'espletare la sua funzione di vigilanza, si impegna eventualmente, qualora ne sussistano le condizioni e le necessità, a variare i limiti fissati alla tabella 2.

## Capo 3 – Disposizioni finali e transitorie

### **Articolo 51** – guasti, emergenze e manutenzioni straordinarie

1. In caso di disservizi determinati da guasti o malfunzionamenti di impianti o reti del servizio fognario-depurativo, potenzialmente tali da determinare emissioni in uscita dall'impianto di trattamento, o comunque dal sistema fognario depurativo, non compatibili con il corpo recettore o con la normativa vigente, ovvero in caso di necessità di manutenzioni ordinarie o straordinarie, il Consorzio Cuoio Depur Spa assume, anche in funzione della gravità e della durata temporale della situazione di emergenza, le iniziative atte a ripristinare la funzionalità del servizio; qualora ne ravvisi la necessità potrà adottare, tra l'altro, i seguenti provvedimenti:
  - imposizione temporanea di limiti di emissione più restrittivi di quelli previsti dall'autorizzazione allo scarico;
  - sospensione temporanea delle stesse autorizzazioni allo scarico.
2. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione.
3. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. In ogni caso il Consorzio Cuoio Depur Spa provvede a formalizzare la sospensione entro le 24 ore successive alla prima comunicazione; contestualmente alla formalizzazione della sospensione sarà definito il termine temporale del provvedimento.
4. Nelle situazioni previste nel presente articolo l'utente non potrà richiedere alcuna indennità o risarcimento per il disservizio conseguente.



**Articolo 52** – danni causati a reti fognarie o impianti di depurazione

1. I titolari degli insediamenti produttivi, che scaricano acque reflue non conformi alle disposizioni del presente regolamento e/o quelle delle autorizzazioni, sono responsabili dei danni a chiunque provocati, ed in particolare di quelli causati alla fognatura ed all'impianto centralizzato di depurazione, nonché alla loro funzionalità, anche se verificati a distanza di tempo. La responsabilità consiste nel pagamento dei danni agli impianti e al rimborso delle spese sostenute dalla Società per tutti gli interventi necessari per riportare al normale funzionamento gli impianti e le reti.

**Articolo 53** – adeguamenti, modifiche regolamentari, disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità Idrica Toscana, entrerà in vigore il giorno successivo al termine di legge previsto per la pubblicazione degli atti degli Enti locali.
2. Le utenze dovranno adeguarsi ai limiti ed alle prescrizioni introdotte dal presente regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, salvo diversa specifica indicazione del Consorzio. Da tale termine perentorio sono escluse le disposizioni degli articoli 13 (punto 3) e 28 (punto 4 e 5), alle quali le aziende dovranno adeguarsi nel caso di interventi di ristrutturazione dell'opificio e comunque entro e non oltre i 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e le disposizioni degli articoli 32 e 35, per le quali il Consorzio fissa termini specifici.
3. I limiti di accettabilità e le altre disposizioni del presente regolamento potranno essere modificate al verificarsi di variazioni sostanziali e non episodiche o accidentali del tasso di inquinamento dei liquami in ingresso all'impianto centralizzato o a seguito di diversa valutazione tecnica conseguente all'evoluzione sia delle tecnologie di depurazione dei liquami che di quelle relative ai cicli produttivi, ovvero a seguito di diversa indicazione legislativa.
4. Le eventuali modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio faranno parte integrante del presente regolamento trascorsi 30 giorni, salvo diversa indicazione, dalla comunicazione alle utenze della deliberazione.
5. Alle modificazioni non sostanziali del regolamento e dei suoi allegati tecnici per migliorarne l'efficacia e la sua applicazione, provvede direttamente il Presidente del Consorzio Cuio Depur Spa.
6. Le autorizzazioni, gli atti amministrativi, i nulla osta, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente regolamento, sono rilasciati dal direttore generale del consorzio Cuio Depur Spa.

7. Il presente regolamento, a seguito dell'approvazione dell'Autorità idrica Toscana e della conseguente entrata in vigore, sostituisce le precedenti regolamentazioni locali relative al trattamento delle acque reflue urbane (industriali e domestiche) approvati dai singoli Comuni.

**Articolo 54** – deleghe

1. Il Consorzio Cuio Depur, anche se non espressamente previsto, potrà delegare a società partecipate alcuni degli adempimenti previsti nel presente regolamento nonché lo svolgimento di attività tecniche relative al controllo e al rilascio di certificazioni o nulla osta.
2. Le deleghe di cui al precedente comma potranno essere rilasciate anche per una pluralità di atti e a tempo indeterminato.
3. Gli adempimenti e le attività eventualmente delegati sono riportati nel contratto d'uso stipulato con l'utente dell'impianto di depurazione e comunque saranno comunicati e debitamente descritti alle utenze interessate.

## **CONSORZIO CUOIODEPUR SPA**

### **Regolamento di Accettabilità degli Scarichi in Fognatura**

**Revisione 2023**

**Allegato I**

***Rilievo planimetrico della fognatura del Comune di San Miniato***



LEGENDA

----- FOGNATURA COMUNE SAN MINIATO

TRATTO	POZZETTI	SEZIONE
A-B	da 1 a 3	Ø315
B-C	da 3 a 8	Ø400
C-D	da 8 a 12	Ø400
D-E	da 12 a 15	Ø400
E-F	da 18 a 38	Ø800
G-H	da 38 a 95	Ø800
H-I	da 95 a 105	Ø900
I-L	da 105 a 109	Ø900
L-M	da 109 a 111	Ø1000

TRATTO	POZZETTI	SEZIONE
M- Staz. Sali.	da 111 a Stazione	Ø1000
N-L	da 113 a 109	Ø800
O-Q	da 94 a 89	Ø315
P-R	da 90 a 85	Ø400
Y-I	da 81 a 105	Ø800
S-T	da 58 a 65	Ø400
T-U	da 65 a 69	Ø500
V-W	da 72 a 69	Ø315
U-Z	da 69 a 76	Ø500
Z-M	da 76 a 111	Ø600

TRATTO	POZZETTI	SEZIONE
AA-BB	da 39 a 44	Ø450
BB-CC	da 44 a 53	Ø700
CC-DD	da 53 a 57	Ø900
DD-E	da 57 a 38	Ø500

TRATTO	POZZETTI	SEZIONE
E-E / F-F	da 127 a 133	Ø400
F-F / G-G	da 133 a 138	Ø500
G-G / H-H	da 138 a 142	Ø600
N-N / M-M	da 136 a 161	Ø300
M-M / L-L	da 161 a 164	Ø400
L-L / I-I	da 164 a 170	Ø500
I-I / H-H	da 170 a 142	Ø600
O-O / G-G	da 151 a 138	Ø400
H-H / C-C	da 142 a 53	Ø700

TRATTO	POZZETTI	SEZIONE
20 / 210	da 193 a 194	Ø400
212 / 211	da 194 a 196	Ø315
210 / 213	da 197 a 200	Ø315
213 / 214	da 200 a 201	Ø315
210 / 215	da 202 a 207	Ø400
215 / 216	da 207 a 208	Ø250/Ø400



STATO ATTUALE CON RILIEVO  
 PLANOALTIMETRICO DELLA  
 FOGNATURA DEL COMUNE DI  
 SAN MINIATO



## **CONSORZIO CUOIODEPUR SPA**

### **Regolamento di Accettabilità degli Scarichi in Fognatura**

**Revisione 2023**

**Allegato II**

***Planimetria stato attuale dell'impianto di depurazione di San Miniato***





## **CONSORZIO CUOIODEPUR SPA**

### **Regolamento di Accettabilità degli Scarichi in Fognatura**

**Revisione 2023**

**Allegato III**

***Capacità idraulica dell'impianto***

### Criteria di valutazione della Capacità idraulica dell'impianto

L'impianto di depurazione di San Miniato, nell'attuale configurazione di processo, ha una capacità depurativa di progetto pari a circa 846.150 AE, potendo trattare una portata di refluo industriale pari a 7.500 m<sup>3</sup>/giorno (su cinque giorni alla settimana) e 3.500 m<sup>3</sup>/giorno di reflui urbani a prevalenza domestica, derivanti anche dalle reti fognarie di competenza del Gestore Unico del SII. L'implementazione della nuova linea di trattamento biologico MBR (intervento strutturale Lotto 2 - 1° Stralcio delle attività inerenti all'Accordo di Programma 8 aprile 2013), con una capacità di trattamento di 2.500.000 m<sup>3</sup>/anno, ha incrementato la capacità depurativa complessiva dell'impianto di circa ulteriori 30.000 AE.

#### Carichi idraulici da progetto

Linea	Carico idraulico m <sup>3</sup> /giorno	
Linea di trattamento convenzionale mista reflui industriale e reflui urbani a prevalenza domestica	<b>11.000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 7.500 refluo industriale</li> <li>✓ 3.500 refluo urbano a prevalenza domestica</li> </ul>
Linea di trattamento MBR reflui urbani a prevalenza domestica	<b>7.200</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Con possibilità di raggiungere i <b>10.800</b> per un massimo di 24 ore consecutive intervallate da almeno 48 ore.</li> </ul>

La capacità idraulica massima da progetto è quindi pari 21.800 m<sup>3</sup>/giorno, con una potenzialità nominale a regime di 18.200 m<sup>3</sup>/giorno.

Allo stato attuale, la capacità residua dell'impianto relativamente all'aspetto idraulico e dei carichi influenti derivanti dai reflui trattati può essere mediamente valutata nel seguente modo:



Capacità residua idraulica

Linea	Carico idraulico m <sup>3</sup> /giorno	Capacità residua m <sup>3</sup> /giorno
Linea di trattamento convenzionale mista reflui industriale e reflui urbani a prevalenza domestica	<b>7.900</b> <b>4.800</b> refluo industriale <b>3.100</b> refluo urbano a prevalenza domestica	<b>3.100</b>
Linea di trattamento MBR reflui urbani a prevalenza domestica	<b>4.700</b>	<b>2.500</b> (mediamente) punta massima di circa <b>6.000</b>



## **CONSORZIO CUOIODEPUR SPA**

### **Regolamento di Accettabilità degli Scarichi in Fognatura**

**Revisione 2023**

**Allegato IV**

***Criteria per il calcolo della capacità residua dell'impianto***

## Criteri di calcolo della Capacità Residua di trattamento dell'impianto

Formula

$$C_R = P_{TOT} - P_{FIND} - F_{PIC}$$

1)

### Legenda

$C_R$ : Capacità residua disponibile (Kg COD/g)

$P_{TOT}$ : Potenzialità totale dell'impianto da progetto (Kg COD/g)

$P_{FIND}$ : Potenzialità impegnata dal carico industriale in ingresso all'impianto (Kg COD/g)

$F_{PIC}$ : Fattore cautelativo di picco (calcolato sul refluo industriale)

La potenzialità totale dell'impianto  $P_{TOT}$ , definita su base progettuale e validata in fase di collaudo è pari a **110.000 Kg COD/g, con esclusivo riferimento alla linea di trattamento convenzionale mista dei reflui industriali e dei reflui urbani a prevalenza domestica**, non includendo la nuova linea di trattamento MBR dedicata soltanto al trattamento dei reflui urbani a prevalenza domestica.

Allo stato attuale l'incidenza del carico derivante dalla depurazione del totale dei reflui urbani a prevalenza domestica (relativamente alle porte idrauliche tipiche d'esercizio), si attesta indicativamente nell'ordine del 1%, su base giornaliera, rispetto alla potenzialità complessiva dell'impianto, quindi trascurabile nel calcolo della capacità residua di trattamento.

La potenzialità impegnata dal carico  $P_{FIND}$  viene calcolata sul *carico medio ponderato giornaliero* su base settimanale incluso il sabato e la domenica.

$$\frac{\sum_i^n Q_{ind\ i} \cdot COD\ i}{n} \quad i = 1; n = 7$$

Il calcolo viene definito su base settimanale, in considerazione del fatto che la portata di refluo industriale viene equalizzata, dal lunedì al venerdì (giorni di maggiore scarico delle concerie), in testa all'impianto nella sezione di Preaccumulo e avviata ai successivi trattamenti (sedimentazione primaria, biologici e chimico-fisici terziari) su sette giorni (lun – dom). Tale valutazione è da riferirsi anche al tempo medio di residenza idraulica dell'impianto che si attesta su circa sei giorni.

Il Fattore cautelativo di picco  $F_{PIC}$  (calcolato sull'ingresso refluo industriale) viene definito nel seguente modo:

$$F_{PIC} = (Q_{MAX} \cdot COD_{MAX \text{ ponderato}}) \cdot f_{pic} \quad 2)$$

Il dato relativo a  $Q_{MAX}$  è rappresentato dalla massima portata in ingresso definita come da progetto e relativo collaudo, che si attesta in 7.500 m<sup>3</sup>/giorno (su cinque giorni settimanali)

Il  $COD_{MAX \text{ ponderato}}$ , rappresenta la concentrazione media ponderata massima calcolata rispetto a tutte le aziende, sul massimo volume di scarico autorizzato per categoria e in relazione al limite previsto per il parametro COD dalla specifica categoria di appartenenza, così come definito alla tabella 1 all'art. 19 del regolamento di Accettabilità degli scarichi in fognatura. Tale parametro viene calcolato nel seguente modo:

$$\frac{\sum_i^n Q_{max \text{ aut. } i} \cdot COD \text{ lim. max categoria } i}{Q_{max \text{ totale aut.}}}$$

In riferimento alle possibili modifiche dei quantitativi autorizzati allo scarico per il complesso delle aziende, il calcolo deve essere verificato ogni anno.

**Esempio**

Per l'esercizio 2021, relativamente ai quantitativi autorizzati, il valore di  $COD_{MAX \text{ ponderato}}$  è pari a **11.935 mg/L**.

Al coefficiente  $f_{pic}$  viene attribuito il valore di 0,2.

Il Fattore cautelativo di picco  $F_{PIC}$  in riferimento ai parametri come sopra definiti assume nelle condizioni imposte il seguente valore:

$$F_{PIC} = (7.500 \text{ m}^3/\text{g} \cdot 11,935 \text{ Kg COD/m}^3) \cdot 0,2$$

$$F_{PIC} = \mathbf{17.900 \text{ Kg COD/g}}$$

Ai fini della verifica dell'impegno della potenzialità dell'impianto e della relativa capacità residua disponibile di trattamento ( $C_R$ ), settimanalmente si procede ad applicare il calcolo precedentemente descritto. In tal senso è possibile valutare, con una marginalità cautelativa, la capacità residua che potenzialmente è impiegabile per la ricezione di altri flussi in ingresso all'impianto, i cui carichi complessivi siano coerenti con questa, nonché presentino caratteristiche di compatibilità con i processi biologici e chimico-fisici implementati sull'impianto.



Sostituendo i valori dei vari parametri, definiti come sopra, nella formula 1) si ottiene:

$$C_R = 110.000 \text{ Kg COD/g} - P_{F_{IND}} - 17.900 \text{ Kg COD/g}$$

## **CONSORZIO CUOIODEPUR SPA**

### **Regolamento di Accettabilità degli Scarichi in Fognatura**

**Revisione 2023**

**Allegati A – B – C**

- **Allegato A – Convenzione per l'uso del sistema di depurazione**
- **Allegato B – Istruzioni per il montaggio della griglia e pozzetto d'ispezione**
- **Allegato C – Note esplicative e particolari installazione misuratore e campionatore**

**CONVENZIONE PER L'USO DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE**

Tra il Consorzio CUOIO – DEPUR SPA, con sede in San Miniato Via Arginale Ovest n. 81, iscritto nel registro del Tribunale di Pisa n° 6374, Codice Fiscale n° 0066754050 4, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, qui di seguito denominato Consorzio, e il consorziato utente dell'impianto di depurazione, qui di seguito denominato Utente.

**Premesso**

- che il Consorzio è concessionario del servizio di depurazione degli scarichi civili e industriali, che gestisce a mezzo dell'impianto centralizzato di San Miniato posto in località San Romano, nonché utilizzando la rete fognaria comunale di adduzione dei reflui all'impianto, in forza di convenzione stipulata con il Comune di San Miniato in data 02.05.2012 n. 13.554 di rep., registrata a San Miniato;
- che il Consorzio è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria della rete fognaria ed allo smaltimento dei fanghi di risulta del processo di depurazione;
- che il Consorzio è altresì tenuto alla realizzazione di tutti gli interventi di adeguamento, innovazione e trasformazione degli impianti che si renderanno necessari al fine di garantire il migliore funzionamento dei servizi nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
- che il Consorzio trae i mezzi finanziari occorrenti all'espletamento dei servizi affidati dai corrispettivi versati dagli Utenti;
- che l'imprenditore che intende avvalersi del sistema depurativo del Consorzio e che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale consortile, è obbligato ad assumere la qualità di socio del Consorzio medesimo sottoscrivendo un numero di azioni corrispondente ai metri cubi giorno lavorativo di acqua da depurare tenuto conto del criterio secondo cui ogni azione corrisponde a 238,00 metri cubi di scarico annuo ed è altresì obbligato a munirsi di autorizzazione pubblica allo scarico che dovrà rimettere in copia al Consorzio;
- il Consiglio di amministrazione per gli insediamenti industriali diversi dalle concerie potrà consentire, sulla base delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, l'uso del sistema di fognatura-depurazione senza l'obbligo di associazione al consorzio; gli eventuali utenti non soci saranno regolamentati dalle disposizioni stabilite dalla Autorità di Ambito e dal gestore del Servizio Idrico Integrato, fermo restando gli obblighi derivanti dal regolamento di accettabilità degli scarichi in fognatura emanato dal Consorzio;
- che l'Utente – Consorziato è tenuto ad adempiere alle obbligazioni previste dal titolo III dello Statuto Sociale del Consorzio ed alle deliberazioni assunte dagli organi consortili fino alla data odierna, che con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere ed accettare integralmente, e che si obbliga fin da ora ad adempiere, dopo formale comunicazione del Consorzio, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R., alle modifiche ed integrazioni che potranno essere deliberate successivamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nel rispetto delle norme statutarie;

**tutto ciò premesso**

si conviene e si stipula quanto segue:

- Art. 1** – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che sostituisce con effetto dalla data di sottoscrizione ogni precedente accordo eventualmente stipulato tra le parti.
- Art. 2** – Il Consorzio si impegna a prestare in favore dell'Utente i seguenti servizi:
- a) l'adduzione al depuratore centralizzato delle acque reflue scaricate dall'utente allacciato alla rete fognaria di cui alla convenzione in premessa;
  - b) la depurazione delle acque reflue degli utenti a mezzo dell'impianto centralizzato nel rispetto delle norme statuali, regionali e delle prescrizioni eventualmente dettate in materia dalle autorità amministrative competenti;
  - c) lo smaltimento dei fanghi residui della depurazione secondo le modalità ritenute più idonee dal Consorzio, nel rispetto delle norme statuali, regionali e delle eventuali prescrizioni dettate in materia dalle autorità amministrative competenti.
- Art. 3** – Il Consorzio accetta tra i propri Utenti il consorziato autorizzandolo conseguentemente, nel rispetto delle norme legislative regolamentari, delle prescrizioni dei Pubblici Poteri competenti e di quelle impartite dal Consorzio, a convogliare tutte le acque reflue industriali nell'apposito sistema disinquinante del Consorzio.
- Art. 4** – L'Utente si obbliga a convogliare gli scarichi degli insediamenti produttivi sopra indicati e per i quali sia in possesso di autorizzazione allo scarico rilasciata dalle competenti autorità, solo ed esclusivamente nel sistema di depurazione gestito dal Consorzio. Gli scarichi di cui sopra dovranno essere effettuati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, nel pieno rispetto dell'autorizzazione allo scarico, delle normative vigenti, delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti e delle disposizioni contenute nel regolamento di accettabilità degli scarichi in fognatura emanato dal Consorzio. La violazione degli obblighi di cui sopra, indipendentemente dalle sanzioni penali e/o amministrative, costituendo grave inadempimento anche ai sensi dell'art 12 del presente accordo, comporterà per l'Utente responsabilità anche civilistica nei confronti del Consorzio.
- Art. 5** – L'Utente dichiara di assumere a proprio carico la quota di spettanza dei costi di ammortamento e manutenzione degli impianti e delle spese di gestione dei servizi, obbligandosi a corrispondere il canone di utenza secondo le modalità ed i termini impartiti

dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e sulla base della tariffa parimenti determinata da tale organo consortile secondo criteri che tengono conto della quantità di acqua prenotata dall'Utente nonché dell'effettiva qualità e quantità delle acque reflue industriali convogliate all'impianto.

In caso di ritardo nel pagamento del canone di utenza verranno applicati interessi convenzionali di mora nella misura corrispondente al saggio di riferimento della Banca centrale europea in vigore il primo giorno lavorativo del semestre in questione maggiorato di sette punti percentuali, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 9/10/2002 n.231, salvo diverse e specifiche disposizioni stabilite dal consorzio.

**Art. 6** – L'Utente contestualmente alla firma della presente convenzione è tenuto a sottoscrivere scheda contenente:

- a) i dati relativi alla quantità di acqua di scarico annualmente prenotata;
- b) i dati relativi alla qualità e quantità di acqua reflua industriale risultante dall'autorizzazione allo scarico;
- c) l'indicazione del processo produttivo nonché dei prodotti utilizzati, al fine di consentire al Consorzio una preventiva valutazione del carico inquinante del refluo industriale;
- d) i dati identificativi degli strumenti di misurazione delle acque prelevate nell'insediamento produttivo;
- e) i dati identificativi dell'impresa e del legale rappresentante.

**Art. 7** – L'Utente si obbliga a far pervenire al Consorzio, entro il giorno cinque del mese successivo, denuncia scritta relativa al quantitativo di acqua addotta all'impianto nel corso del mese e che convenzionalmente si considera pari a quella che risulta prelevata e misurata dai contatori posti a monte dell'insediamento produttivo, installati secondo le norme regolamentari nelle immediate vicinanze dei pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idrico, debitamente sigillati dal Consorzio. I quantitativi così misurati vanno a costituire l'entità dello scarico adottato dall'utente all'impianto di depurazione che, unitamente ai parametri di inquinamento monitorati allo scarico, sono utilizzati per l'applicazione delle tariffe del servizio secondo quanto previsto dal titolo III dello statuto.

In caso di ritardata trasmissione della denuncia di cui al precedente comma all'utente sarà applicata una penale di € 50,00 (dicasi euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo. La mancata o errata denuncia dei quantitativi prelevati costituisce grave inadempimento con facoltà per il Consorzio di avvalersi delle previsioni di cui al successivo articolo 12.

L'Utente è tenuto a mantenere in perfetta efficienza gli strumenti di misurazione sopra detti. Il mancato funzionamento dovrà essere immediatamente comunicato per le vie formali al Consorzio che provvederà a dissigillare il contatore. Ripristinata l'efficienza entro i tempi tecnici strettamente necessari dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione al Consorzio che provvederà a sigillare lo strumento di misura.

Per il periodo di mancato funzionamento dello strumento di misurazione all'Utente verrà imputato un prelievo giornaliero convenzionalmente estrapolato dai dati di prelievo medi.

L'Utente è altresì tenuto per quanto in suo potere a mantenere in efficienza gli strumenti di monitoraggio installati allo scarico (misuratore di portata e campionatore dello scarico). Nel caso di anomalie o disfunzioni l'Utente dovrà darne tempestiva comunicazione al Consorzio che provvederà alla immediata riparazione o sostituzione.

Nel caso in cui il misuratore di portata installato a valle dell'insediamento produttivo per il monitoraggio degli scarichi, registri valori superiori a quanto misurato dai contatori installati ai pozzi, verrà utilizzata ai fini tariffari come misura dello scarico adottato all'impianto quella registrata a valle, fatti salvi casi particolari opportunamente giustificati e documentati dall'Utente.

**Art. 8** - L'Utente è tenuto a fare affluire all'impianto acque reflue industriali in misura non superiore alla quantità di acqua di scarico prenotata. Qualora l'Utente abbia necessità di modificare le quantità del refluo industriale da addurre, e conseguentemente la partecipazione azionaria all'Ente Consortile, dovrà preventivamente farne espressa richiesta al Consorzio entro il 30 Giugno dell'anno solare nel quale intende effettuare tale modificazione ed avrà efficacia con decorrenza dall'inizio dell'anno solare stesso.

L'adeguamento in aumento della prenotazione è autorizzato dal Consorzio in quanto compatibile con la capacità depurativa complessiva dell'impianto (allo stato di mc 7500/giorno) e subordinatamente all'ottenimento della autorizzazione amministrativa ai maggiori scarichi e alla sottoscrizione del relativo incremento di partecipazione al Consorzio.

Qualora alla fine dell'anno la quantità di reflui industriali adottati all'impianto risultasse superiore alla quantità di acqua prenotata, secondo modalità e termini sopra previsti, l'Utente, in sede di conguaglio, sarà soggetto all'adeguamento della tariffa in relazione al maggior scarico ed inoltre gli verrà applicata, a titolo di penale, una maggiorazione pari al 30 % del corrispettivo relativo alla differenza. In tale ipotesi l'Utente sarà altresì tenuto a regolarizzare la prenotazione entro e non oltre il 31 marzo successivo secondo le modalità previste nel presente articolo.

Nell'ipotesi di richiesta di decremento della prenotazione il Consorzio potrà non concedere l'autorizzazione, in tutto o in parte, qualora a seguito della domandata riduzione il totale delle prenotazioni residue risulti inferiore a 4000 mc/giorno (quantitativo individuato quale minimo necessario a rendere economicamente sostenibile il costo complessivo di depurazione per effetto dell'incidenza dei costi di ammortamento ed ammodernamento dell'impianto), nel qual caso il decremento sarà autorizzato solo a seguito del ripristino del quantitativo minimo indicato. Analoga disciplina è prevista per il caso di cessazione definitiva dell'adduzione di reflui all'impianto a seguito di modificazione o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività dell'insediamento produttivo.

La richiesta di decremento della prenotazione, per recesso volontario parziale non sarà concessa se non alle condizioni che seguono.



L'Utente dovrà continuare a sostenere i costi relativi agli ammortamenti ed agli oneri finanziari relativi alle azioni poste in vendita fino al loro trasferimento ad altri utenti. Trascorsi 24 mesi dalla data di messa in vendita delle azioni ove non fosse avvenuto il trasferimento ad altri utenti, il Consorzio potrà acquistare le azioni al valore nominale.

In caso di cessazione definitiva dell'adduzione di reflui all'impianto a seguito di recesso dell'Utente il presente contratto sarà risolto con effetto dalla fine del mese in cui risulterà accertata l'effettiva cessazione dell'attività e verificata la sussistenza e la validità dei presupposti di recesso ai sensi della specifica normativa e delle previsioni statutarie.

**Art. 9** – In ogni caso di subentro nell'insediamento produttivo, a seguito di: affitto o cessione o conferimento di azienda, fusione, concentrazione e in tutte le altre ipotesi di trasferimento dell'insediamento ad altro soggetto, i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente convenzione si trasferiranno al subentrante alle seguenti condizioni:

- a) che rimanga invariata la tipologia dello scarico;
- b) che venga rilasciata preventiva comunicazione al Consorzio, con dichiarazione sottoscritta da entrambe i soggetti, della quantità dei reflui addotti alla data del subentro;
- c) che sia rilasciata in favore del Consorzio, da parte di entrambi i soggetti, dichiarazione di assunzione, in via solidale, di tutte le obbligazioni derivanti dal pregresso rapporto tra il Consorzio e l'Utente;
- d) che il subentrante acquisisca tutte le azioni prenotate e sottoscritte dal subentrato.

**Art. 10** – L'Utente si impegna a comunicare al Consorzio ogni variazione relativa alla ragione sociale, natura giuridica, sede e Legale rappresentante; l'utente si impegna anche a comunicare ogni variazione al sistema produttivo che comporti un significativo incremento del carico inquinante del refluo addotto.

**Art. 11** – L'Utente dichiara di accettare senza riserve tutte le prescrizioni che verranno deliberate dal Consorzio in esecuzione dello statuto e della presente convenzione, facoltizzando in particolare il Consorzio all'accesso, a mezzo di propri incaricati, all'interno dell'insediamento produttivo al fine di eseguire controlli, verifiche e misurazioni sull'approvvigionamento, utilizzazione e sversamento delle risorse idriche. L'Utente si impegna, altresì, ad apportare ai propri impianti ed al processo produttivo quelle modificazioni che saranno disposte dal Consorzio al fine di favorire il processo di depurazione dei reflui addotti;

**Art.12** – Le obbligazioni assunte dall'Utente con la presente convenzione debbono ritenersi essenziali ed il mancato rispetto delle, stesse costituendo grave inadempimento, produrrà la risoluzione della presente convenzione con la conseguente interruzione del servizio di depurazione e l'esclusione da socio. Il Consorzio escluso perde il diritto ad usufruire dei servizi consortili e deve interrompere immediatamente il convogliamento dei propri scarichi nelle fognature di adduzione al depuratore gestito dal Consorzio.

Le azioni possedute dal Consorzio verranno liquidate con le modalità di cui all'art. 12 dello statuto sociale. Il Consorzio potrà vendere a terzi le azioni così acquisite con priorità rispetto alle vendite richieste dagli altri Consorziati

**Art.13** – Eventuali controversie tra Utente e Consorzio su quanto forma oggetto della presente convenzione saranno definite da un collegio arbitrale costituito irrisolvemente da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da presidente in accordo tra le parti. Mancando la nomina di un membro di parte o l'accordo sulla nomina del terzo membro, gli arbitri saranno nominati in conformità alle regole di procedura del Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Pisa che designerà anche il presidente. Il collegio deciderà insindacabilmente ed inappellabilmente secondo diritto ed equità e in ossequio alle norme del codice di procedura civile.

**Art.14** – La presente convenzione avrà la stessa durata della concessione del servizio di depurazione degli scarichi di cui alla Convenzione stipulata con il Comune di San Miniato in data 02.05.2012 ed i suoi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di formale comunicazione all'utente, che sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione da parte dell'utente.

**Art. 15** – Tutte le spese inerenti alla presente convenzione si intendono assunte a carico dell'Utente. San Miniato, lì 03.05.2012.

**Il presente atto si intende in vigore e approvato dalle parti al momento della comunicazione formale all'utente consorziato, ai sensi dell'art. 10, 1 comma, dello statuto sociale.**


**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1.341 e 1.342 Cod. Civ. le parti dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente la premessa del presente atto, nonché i seguenti articoli: 4) obbligazioni connesse alla adduzione dei reflui ed alla autorizzazione allo scarico; 5) determinazione del canone di utenza e pagamento dello stesso; 7) comunicazione consumi; 8) variazione della prenotazione; 9) subentro; 11) controlli.**

CONSORZIO CUOIO DEPUR S.p.A.  
Il Presidente


L'UTENTE CONSORZIATO

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA GRIGLIA FISSA E DEL POZZETTO DI ISPEZIONE

SCHEMA 1.



SCHEMA 2.




**NOTE ESPLICATIVE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI PER L'INSATALLAZIONE DEL MISURATORE DI PORTATA E DEL CAMPIONATORE AUTOMATICO DELLO SCARICO DELLE AZIENDE**

Gli schemi allegati rappresentano indicazioni di massima con indirizzo generale, soggette comunque ai seguenti vincoli:


- A. La vasca di accumulo con la pompa immersa, il tubo in pressione (con misuratore e attacco per il campionatore) devono essere posizionati a valle della griglia fissa e/o autopulente.
- B. La capacità della vasca di accumulo deve essere quella della tavola 2 e comunque non inferiore a mc 2 nel caso di spruzzi o rifiniture.  
A tal fine si possono utilizzare vasche già esistenti purchè il volume minimo soddisfi i requisiti richiesti.  
Su richiesta potranno essere considerate anche eventuali opere fuori-terra, rimane comunque preferita la soluzione della vasca interrata come da tavola allegata (n.2).
- C. Il particolare speciale per l'installazione del misuratore di portata e l'attacco del Campionatore riportato nella tavola nr.3 deve essere eseguito rispettando il disegno e le quote segnate. In particolare il tubo non dovrà avere un diametro inferiore a DN 65.
- D. La predisposizione per il campionatore va realizzata nella tubazione in pressione a monte della valvola di ritegno (vedi tav.3). Da notare che l'attacco per il campionatore deve consentire la piombatura del rubinetto di prelievo. Nella zona dove verrà installato il quadro elettrico (i cui schemi vengono allegati) deve essere disponibile una presa di acqua con cannella 1/2" e una presa di aria compressa (va bene anche un compressore apposito da c/a lt. 50) disponibile per tutte le 24 ore ininterrottamente. La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 2,5 - 4,0 atm, quella dell'aria compressa tra 4 e 7 atm.
- E. I cavi di collegamento saranno posti in condutture interrate o esterne in P.V.C. di diametro opportuno
- F. Deve essere realizzata una condotta interrata in P.V.C. di DN=65 che partendo dalla base del punto di installazione del campionatore, finisca all'interno della vasca di accumulo interrata ove è posta la pompa.
- G. I cavi di collegamento (pompa livelli) e quelli del misuratore di portata devono essere posti in condutture separate.
- H. Il cablaggio del misuratore di portata deve essere eseguito con due cavi separati; uno per l'alimentazione 220V ac (cavo con tre fili), uno per i segnali (cavo con quattro fili). Il cavo segnali deve essere schermato e la calza posta a terra dal lato misuratore.
- I. L'alimentazione deve essere trifase con neutro a terra.
- J. I cavi di collegamento devono essere antifiamma privi di guaina con pressacavo stagno.
- K. La distanza tra quadro elettrico e misuratore (nei limiti del possibile) non deve superare i 15 mt.
- L. Si consiglia di proteggere con adeguata copertura il quadro elettrico ed il misuratore di portata.




**SCHEMA 2.**



SCHEMA 3.



SCHEMA 4.







## **CONSORZIO CUOIODEPUR SPA**

### **Integrazione al Regolamento di Accettabilità degli Scarichi in Fognatura**

**Revisione 2023**

**Allegato D**

**Maggiorazioni tariffarie e applicazione delle penali per il superamento dei limiti di emissione  
allo scarico in fognatura**

## **Premessa**

In attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'art. 24 del Regolamento, vengono di seguito riportati i criteri e le modalità di applicazione delle maggiorazioni tariffarie previste in caso di superamento dei limiti, fermo restando le sanzioni di legge e le penali contrattuali nei casi stabiliti dal Regolamento e dal contratto d'uso (allegato A).

## **Maggiorazione tariffaria per gli scarichi produttivi relativi alle categorie A, B, B1, C, C1, C2, C3, D1 e D2**

Tenuto conto dei maggiori oneri derivanti dal trattamento di depurazione delle acque reflue derivanti dagli scarichi delle aziende consorziate, esclusivamente nel caso di supero dei limiti attesi per i seguenti parametri ( $C_{mp_{misurato}} > C_{limite\ atteso}$ ):

***Solidi Sospesi, COD sedimentato, COD/BOD<sub>5</sub>, Azoto Ammoniacale, Solfuri, Solfati, Cloruri e Cromo III***

È prevista l'applicazione di una maggiorazione tariffaria (M) solamente nei casi in cui vengano riscontrati superi dei *valori attesi* di cui alla tabella 2 all'art. 24.

La maggiorazione tariffaria si applica sul dato medio ponderato considerato su un intervallo di tempo congruo a stabilire la tariffa per il servizio di depurazione. Il superamento rispetto ai limiti viene comunicato preventivamente all'azienda, con una periodicità non superiore al mese, ancorché la maggiorazione tariffaria verrà applicata a conguaglio con la fine dell'esercizio, riferita al dato medio ponderato annuo. Ciò tenuto conto che, la tariffa applicata non è fissa, potendo questa variare notevolmente nel corso dell'anno, consentendone un'applicazione idonea e precisa a chiusura d'esercizio.

La maggiorazione tariffaria viene calcolata per ogni singolo parametro. La maggiorazione complessiva applicata sarà determinata dalla sommatoria di tutte le maggiorazioni tariffarie calcolate sui singoli superi rilevati nel periodo di tariffazione considerato.

## **Formula di maggiorazione tariffaria**

Per ogni singolo parametro, sopra indicato, la maggiorazione tariffaria, per il superamento dei valori limite attesi, viene determinata come di seguito:

$$M = \left( \frac{C_{mp_{misurato}}}{C_{limite\ atteso}} - 1 \right) \cdot V_s \cdot T_{f_{categoria}}$$

In cui:

$C_{mp_{misurato}}$  : valore concentrazione media ponderata misurata per il parametro nel periodo di riferimento (mg/L);

$C_{limite\ atteso}$ : limite di riferimento atteso del relativo parametro (mg/L);

$V_f$  : Volume di scarico nel periodo di riferimento ( $m^3$ );

$Tf_{categoria}$  : tariffa specifica per categoria ( $€/m^3$ );

Nota

Il valore della tariffa specifica per categoria applicato viene determinato su base annuale, in riferimento al bilancio d'esercizio.

### Penali per supero dei limiti massimi allo scarico

Per i parametri di cui sotto:

#### **Solfati, Cloruri e Cromo III**

Nel caso in cui la concentrazione determinata, superi i limiti previsti, si procede, oltre che all'applicazione della maggiorazione tariffaria, di cui al precedente punto, anche all'applicazione di un'ulteriore penale (P).

La penale viene calcolata per ogni singolo parametro. La penale complessiva applicata sarà determinata dalla sommatoria di tutte le penali calcolate sui singoli superi rilevati nel periodo di tariffazione considerato.

La penale si applica sul dato medio ponderato considerato su un intervallo di tempo congruo a stabilire la tariffa per il servizio di depurazione.

### Formula della penale

Per ogni singolo parametro, sopra indicato, la penale, per il superamento dei valori limite massimi consentiti, viene determinata come di seguito:

$$P = Tf_{gestione} \cdot p_{\alpha}$$

In cui:

$Tf_{gestione}$  : quota parte della tariffa relativa allo specifico costo di gestione ( $€/m^3$ );

$p_{\alpha}$  : coefficiente di penalizzazione progressivo;

Il coefficiente  $p_{\alpha}$  viene applicato secondo i seguenti criteri:

Superamento	Coefficiente di penalizzazione $p_{\alpha}$
Inferiore al 10% del limite	0,05
Fino al 20% del limite	0,1

Fino al 30% del limite	0,15
Fino al 40% del limite	0,20
Fino al 50% del limite	0,40
Fino al 60% del limite	0,50
Oltre il 60% del limite	1

Nota

Per il parametro  $Tf_{gestione}$ , la quota tariffaria applicata sarà riferita allo specifico costo di gestione che afferisce alle categorie dei costi gestione fanghi o per il trattamento acque.